

525.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ZACCAGNINI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **LUCIFREDI, BOLDRINI**
E DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDICE

	PAG.
Missioni	32793
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa	32793
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	32825
<i>(Presentazione)</i>	32825
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	32793
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
Riforma dell'ordinamento universitario <i>(approvato dal Senato)</i> (3450);	
CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);	
NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);	

PAG.

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);
GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);
GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);
MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);		NICOSIA, <i>Relatore di minoranza</i>	32796, 32801 32804, 32818, 32825
MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);		PAZZAGLIA	32821
SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)	32794	ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	32802, 32820
PRESIDENTE	32794	TERRANA	32816, 32820
ALMIRANTE	32824	Proposte di legge:	
BADALONI MARIA	32816	(Annunzio)	32793
BINI	32815, 32821	(Approvazione in Commissione)	32825
D'AQUINO	32794, 32811	(Modificazione nell'assegnazione a Commissione)	32825
ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i>	32801 32819	Interrogazioni (Annunzio)	32826
GIOMO	32795, 32810, 32822	Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	32793
GREGGI	32798, 32802, 32813, 32822	Sui lavori della Camera:	
MATTALIA	32799, 32815	PRESIDENTE	32825
MAZZARINO, <i>Relatore di minoranza</i>	32801 32817, 32825	Votazioni segrete	32802, 32823
MONACO	32800	Ordine del giorno delle prossime sedute	32826

La seduta comincia alle 16.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che i deputati Belci, Cacciatore, Cocco Maria, Macchiavelli, Padula, Pellegrino e Salizzoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SIMONACCI: « Riapertura dei termini per il riconoscimento della qualifica di profugo » (3801);

BUFFONE ed altri: « Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri » (3802);

DE LEONARDIS ed altri: « Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva » (3803).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

« Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 » (3800).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 17 novembre 1971 copia delle sentenze nn. 177 e 179 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 515, quarto comma, del codice di procedura penale » (doc. VII, n. 185);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente disposizioni sulla "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi anche a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti risultino indiziati di reato » (doc. VII, n. 187).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che il seguente provvedimento sia deferito alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede legislativa, con il parere della I, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione:

« Trasferimento del rione "Addolorata" di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (3761).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro, Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 16.

Si dia lettura dell'articolo 17.

CARRA, *Segretario*, legge:

Ogni università, d'intesa con la regione competente, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le forze della produzione e con gli ordini professionali, istituisce un servizio per fornire agli studenti che ne facciano richiesta indicazioni ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali e produttive.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 17 l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

d'AQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, leggendo il testo dell'articolo 17 mi è venuto alla memoria quanto il CNEL, richiesto del parere, sosteneva a proposito del disegno di legge di riforma universitaria, cioè che il provvedimento non è idoneo a ricreare una coerenza tra attività universitaria e società, perché da esso si delinea una istituzione scolastica strutturalmente più ampia e più capace di assorbire l'incremento della popolazione studentesca, ma non idonea a soddisfare qualitativamente la nuova domanda di cultura che emerge dallo sviluppo sociale e ad assolvere efficacemente il servizio di ricerca e quello di formazione. Il tipo di università delineato dal provvedimento al nostro esame sarebbe, cioè, una istituzione atta a monopolizzare la cultura ma non capace di trasferire l'egemonia culturale nella carne viva della società.

L'articolo 17 ricalca in certo qual senso le osservazioni del CNEL, non assorbendo però

la parte critica del giudizio espresso, ma andando avanti senza aver appreso dalle considerazioni degli altri almeno qualcosa da immettere per rinnovare ed organizzare sul serio la nuova università italiana.

Che cosa dice l'articolo 17? Dice che ogni università, d'intesa con la regione competente, in collaborazione fisica e di concetto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle forze della produzione e con gli ordini professionali, deve cercare di istituire un servizio capace di orientare i giovani circa il loro inserimento nelle attività professionali e produttive.

A me pare che il compito e gli scopi previsti nell'articolo 17 non siano facilmente traducibili in realtà. Sono infatti previsti dei comitati che soltanto in sede universitaria adempirebbero a questo servizio di orientamento professionale, senza però approfondire i loro contatti col mondo reale della produzione e con quello degli enti pubblici. Questo raccordo vero e proprio è carente soprattutto per difficoltà di ordine quantitativo.

Soprattutto nel meridione d'Italia — lo sappiamo tutti — vi è una disoccupazione professionale notevolissima. È un fenomeno, questo, che va visto globalmente secondo una visione nazionale, ma che aumenta progressivamente. Ora, l'articolo 17 vorrebbe venire incontro a queste necessità, ma in maniera insufficiente già oggi, figuriamoci domani quando si avrà la completa liberalizzazione delle iscrizioni all'università, la quale, d'altra parte, deve essere regolamentata, come abbiamo più volte sottolineato. Essa però, d'altra parte, farà sì che il fenomeno lamentato della disoccupazione professionale si aggravi ancora. Ecco quindi che si deve tenere conto della realtà produttiva sia pubblica che privata.

In un articolo di stampa una giornalista parlamentare chiedeva: dove si andrà a studiare? Questa domanda è giudiziosa, però ce ne dobbiamo porre un'altra. Dopo la bocciatura dell'articolo 10, il quale, entro certi limiti, stabiliva i compiti del docente nell'ambito dell'oggetto misterioso rappresentato dal dipartimento, ci si deve chiedere: dove andranno i giovani? Quella giornalista ha fatto esempi di figli di parlamentari e di ministri che sono andati a studiare all'estero. Si tenga conto di quanto sta avvenendo: liberalizzazione nell'ammissione all'università, insoddisfazione nell'ambiente universitario per la non possibilità di esemplificare la didattica e l'esperimento. In sostanza rimane la vecchia struttura di una casa piccola, mentre, come

se l'ateneo fosse diventato una grande piazza, si è aperto l'ingresso a decine e decine di migliaia di nuovi studenti.

Ci si pone la domanda su dove andranno a studiare i nostri giovani, ma l'articolo 17 tende a rispondere con una soluzione non soddisfacente. Non è infatti istituendo un organismo che comprenda rappresentanti delle organizzazioni sindacali visti come raccordo tra il mondo della cultura e quello dell'iniziativa privata e pubblica che si può ovviare al grave problema della disoccupazione esistente nel mondo della cultura. I compilatori dell'articolo 17 tentano di affrontare la situazione che si creerà con l'approvazione, che io spero non avvenga, della legge in esame, e con l'ingresso di tanti studenti in queste università aperte a tutti; ma non è in questo modo che si risolve questo problema.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi accettiamo sostanzialmente l'articolo 17, ma ci sembra necessario fare alcune osservazioni di carattere filologico. L'articolo, infatti, recita: « Ogni università, d'intesa con la regione competente », eccetera. Non so cosa significhi « regione competente » nei riguardi di una università: forse si intende dire « la regione in cui ha sede l'università ». Comunque l'espressione usata è impropria.

L'articolo prosegue: « in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le forze della produzione e con gli ordini professionali, istituisce un servizio per fornire agli studenti che ne facciano richiesta indicazioni ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali e produttive ». Questa mi pare una norma assai importante, utile e, direi, necessaria per la gioventù. Ci pare tuttavia che il problema sarebbe stato forse risolto meglio nell'ambito di una riforma degli ultimi anni della scuola media superiore. L'indiscriminato accesso alle università, questa lotteria dell'iscrizione all'università, per cui ogni giovane può iscriversi senza avere una preparazione o un orientamento professionale e per cui questo orientamento gli viene dato *a posteriori*, non so quale successo possa avere. La soluzione da noi liberali suggerita con la nostra proposta di legge n. 788 era forse più felice e più consona agli interessi dei giovani. Noi, infatti, abbiamo considerato il delicato problema dell'accesso alle facoltà, della selezio-

ne e dell'orientamento, ma abbiamo dovuto rilevare che esso non è risolvibile isolatamente in sede universitaria, come si vorrebbe fare con l'articolo 17.

In sede di esame di tale problema, soprattutto, si percepisce acutamente e dolorosamente quali conseguenze derivino dalla mancanza di interventi tempestivi e di adeguati provvedimenti nel settore della scuola media, specialmente in un campo nel quale il nostro Parlamento non si è ancora impegnato. Intendo riferirmi al problema dell'istruzione professionale, tema assai grave e urgente, a proposito del quale abbiamo doveri da assolvere non soltanto nei riguardi dei nostri giovani, ma anche nei confronti della Comunità economica europea. Lo sforzo di ricostruire l'università incontra insuperabili limiti quando sia effettuato, come avviene oggi, nel vuoto e nel disordine imperversanti. Oggi vi è ressa alle porte di alcune facoltà. Tale fenomeno, prevedibilmente, diminuirebbe notevolmente di intensità se si riordinasse il settore delle scuole tecniche e professionali. Ogni problema universitario si aggrava in conseguenza e per effetto del perdurante disordine; ma quello dell'accesso, della selezione e dell'orientamento diverrà ad un certo momento, secondo noi, insolubile se non si adotteranno gli opportuni provvedimenti.

Tale problema non è affrontato in modo soddisfacente dal presente disegno di legge e in particolare dall'articolo 17, pur nell'evidenza della crisi determinata dal sovrappollamento di alcune facoltà. Il fenomeno è destinato ad aggravarsi a seguito della possibilità di accedere all'università anche da parte di persone che non abbiano conseguito il titolo di studio di scuola superiore. Si dirà che si tratta di un atto di fiducia, come tale non esente da rischi, ma vi è il pericolo, in questo modo, di distruggere quello che ancora rimane dell'università e non già di ricostruire su nuove basi l'università italiana. Del resto, non vi è possibilità di scelta tra soluzioni rischiose e non rischiose, ma esclusivamente tra soluzioni che comportano rischi maggiori o minori, tra rischi meritevoli di essere affrontati, perché sono i rischi della libertà e del coraggio, ed altri che vanno invece rifiutati, perché sono i rischi della mancanza di fiducia nella libertà e del timore.

Un'altra soluzione rischiosa è, per esempio, quella dell'istituzione dei corsi serali per lavoratori. Anche su questo punto ci siamo permessi nella nostra proposta di legge di formulare alcuni orientamenti a nostro avviso estremamente validi. Abbiamo anche pro-

spettato la possibilità di istituire presso il Ministero della pubblica istruzione un centro nazionale di orientamento per la raccolta e la divulgazione di dati relativi alle professioni, nonché per lo studio e l'attuazione di speciali iniziative intese ad assistere i giovani nella scelta degli studi e delle professioni. A tale centro nazionale dovrebbero corrispondere nelle università centri di orientamento che collaborino con i consigli di dipartimento. Inoltre, sempre secondo la nostra proposta, è data al Ministero della pubblica istruzione la potestà di distribuire annualmente le varie provvidenze predisposte a favore degli studenti meritevoli secondo criteri che tengano conto delle situazioni esistenti e delle prospettive prevedibili nei vari rami delle professioni.

Sotto questo aspetto giudichiamo estremamente valida la collaborazione di forze estranee al mondo universitario, come i sindacati, gli ordini professionali; le forze della produzione. In questo campo tale collaborazione di carattere tecnico è estremamente valida al fine della soluzione di tali problemi.

Un altro aspetto nuovo della funzione dell'università del nostro tempo è quello che si ricollega alla tendenza degli atenei a costituirsi come centri di educazione permanente. Si tratta di un aspetto non sufficientemente tenuto presente dal disegno di legge, essendo stato sostanzialmente lasciato da parte il problema dell'educazione permanente, particolarmente di quella scientifica. A nostro avviso, l'università non deve chiudersi definitivamente dietro le spalle di coloro ai quali concede i suoi titoli, riducendo la sua funzione a quella di semplice produttrice di titoli, ma dovrebbe assistere questi giovani anche dopo il completamento del corso di studi, proprio per favorire il loro inserimento nelle professioni.

Anche sotto questo aspetto sentiamo quindi l'esigenza di una programmazione. Per noi liberali il problema della programmazione universitaria, della programmazione dell'indirizzo orientativo di un giovane verso la professione, è preminente per la sua formazione, affinché il giovane non sia poi frustrato da situazioni sociali abnormi, per le quali — come sta avvenendo particolarmente nell'Italia meridionale — molti laureati sono costretti a fare il concorso per netturbino o per conduttore di tram.

È per questo motivo che noi sentiamo la esigenza dell'approvazione di questo articolo 17, anche se per certi aspetti lo riteniamo carente. Noi vorremmo che questi centri di

orientamento avessero un carattere nazionale e fossero istituiti dal Ministero della pubblica istruzione, ma vorremmo soprattutto — è questo il nostro auspicio — che essi fossero considerati con maggiore forza nella riforma della scuola media superiore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 17 introduce un elemento assolutamente nuovo nella vita universitaria. Vero è che nella vecchia struttura universitaria e nella legge attualmente in vigore sono previsti servizi universitari particolari che mettono l'università in contatto con il mondo esterno, con il mondo non strettamente interessato alla vita universitaria e alla vita culturale in genere, ma è altrettanto vero che con l'articolo 17 si cerca di attribuire all'università un compito del tutto nuovo che non sappiamo se le università saranno in grado di adempiere.

L'articolo 17 riguarda i servizi di orientamento professionale. Tali servizi sono estremamente interessanti sul piano della scuola secondaria, della scuola media superiore e dell'istruzione professionale. È a livello universitario invece che non riusciamo a comprenderne l'importanza, a meno che essi non siano meglio qualificati. Se si tratta di corsi particolari (come ad esempio quelli di dottrina fascista fatti durante il fascismo), allora possiamo anche comprendere che possa esistere un interesse verso di essi (ne parleremo poi), ma se l'istituzione di servizi di orientamento professionale equivale a tenere conferenze, come quelle, ad esempio, che divulga il terzo programma della RAI-TV, allora non riusciamo a comprenderne l'utilità, anche perché i compiti assegnati all'università e al docente universitario, sul piano concreto, sono tanti e tali che il docente non può assumersene altri. Se si tratta invece di servizi professionali chiesti dai sindacati o dal mondo industriale e che l'università deve istituire, allora essi hanno origine e caratteristiche ben diverse.

Ma il servizio che l'università è chiamata ad istituire presuppone l'esistenza di una attrezzatura e di una organizzazione, anche dal punto di vista dei docenti, che onestamente non riusciamo a vedere come compito specifico dell'università. Può essere un compito collaterale che le università hanno sempre svolto e che non è necessario inserire nella legge. Nella legge viene inserito un elemento

che, a nostro giudizio, capovolge la situazione e può portare a spinte eversive, che appaiono oggi favorevoli a tesi di sinistra, ma che possono domani favorire speculazioni di carattere politico o di qualsiasi natura, non appena un gruppo riuscirà ad impossessarsi del potere per lungo tempo.

Nell'articolo 17 si dice: « Ogni università, d'intesa con la regione competente, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le forze della produzione e con gli ordini professionali, istituisce un servizio per fornire agli studenti che ne facciano richiesta indicazioni ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali e produttive ». Si parla dunque di « servizio », a tutti gli effetti: si parla di « servizio » con tutto ciò che questo comporta: apparecchiature, cervelli elettronici, conferenze, corsi, dispense, editoria, pubblicistica, biblioteca. Servizio significa tutto, onorevoli colleghi. L'università è in grado di poterlo svolgere? Offrono le sue strutture edilizie la capacità ricettiva necessaria per un servizio di questo genere? Ha l'università la capacità di svolgere un servizio ai fini anche di conferenze e di determinati rapporti con il mondo extrauniversitario di cui si parla all'articolo 17? Ecco perché è assurdo questo articolo! Porta l'università ad una funzione completamente ad essa estranea.

Gran parte della polemica in questi ultimi 25 anni si è riferita, per esempio, a una certa iniziativa presa dall'università di Bologna al tempo del fascismo quando furono svolti corsi di storia e dottrina del fascismo (questo si è verificato nell'università di Bologna negli anni tra il 1925 e il 1932). Tutta la polemica in periodo fascista fu condotta perché nella università venne inserito un elemento estraneo. Voi in questo periodo imperniate tutta la polemica sull'università docente, che deve insegnare, che deve dare soltanto scienza, cultura, che deve essere libera nel dare questa cultura e questa scienza, nell'attrezzarsi autonomamente per la didattica.

Ora voi con questo articolo 17 inserite un qualche cosa che è in collegamento con la regione e che sfugge all'attività propria della università. Se una regione qualsiasi chiede — e teniamo presente che la regione, oltre tutto, per statuto e per la Costituzione non è tenuta a dare fondi — che in una università sia stabilito un servizio perché gli studenti siano ragguagliati, per esempio, sulla legislazione regionale, in pratica si vengono a sottrarre compiti specifici ai servizi della regione per attribuirli all'università. Questo si consente da

parte vostra. Come può l'università svolgere tale compito? Quale altro articolo dell'attuale legge si riferisce a questi corsi, dando le disponibilità finanziarie per poterli tenere? Voi potete programmare tutto nella legge, onorevoli colleghi, ma non, ad esempio, i rapporti con le forze sindacali, che già ci sono, che già esistono, sia con il personale non docente, sia con il personale docente.

Inoltre le forze sindacali, con le quali si vorrebbero instaurare tali rapporti, sono avulse dalla realtà giuridica del paese, perché rifiutano di avere, attraverso l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, il riconoscimento giuridico. Voi compite un atto di sopraffazione riconoscendo sindacati che giuridicamente non sono riconosciuti: in tal modo, sol perché in alcune regioni determinate forze politiche hanno la maggioranza, esse potranno escludere dal dialogo determinate forze sindacali, discriminando arbitrariamente fra esse e prescindendo dalla effettiva rappresentatività di ciascuna forza: così avviene, ed è veramente qualche cosa di camorristico e di autenticamente mafioso l'esclusione di sindacati sol perché fanno capo alla CISNAL o sono autonomi. E le tre confederazioni hanno il coraggio di continuare a rifiutare il riconoscimento giuridico che pure l'onorevole Di Vittorio aveva chiesto con una proposta di legge del 1953.

Onorevoli colleghi, il Governo ci deve dire chiaramente quali sono le implicazioni che nascono dall'articolo 17. Voi, onorevoli colleghi, volete inserire il prepotere e la camorra sindacale nelle università perché le università costituiscono dei servizi ad orientamento unico. Questa è la verità. Chi potrà resistere? Quale rettore potrà resistere? Quale sarà quel capo di dipartimento che potrà resistere, quale docente, quando si chiederà di avere un servizio di informazione su particolari attività legislative che interessano un certo mondo non sindacale, ma politico? Perciò noi siamo convinti che questo articolo 17 debba restare al di fuori della legge perché esso non rientra nello spirito di questa legge; le sue disposizioni non possono essere in nessun modo intese in funzione universitaria. Se mai potrebbero essere comprese in un'altra legge che stabilisca delle convenzioni con le università.

Onorevole Elkan, in tal caso il discorso potrebbe ritornare sull'articolo 10. Se le organizzazioni sindacali vogliono un servizio dalle università, lo paghino, e poiché con l'articolo 10 è sorta la questione delle convenzioni con gli enti interessati, se i sindacati sono enti e chiedono un servizio alle università, è giusto che lo paghino, poiché i sindacati per-

cepiscono i contributi dal Ministero del lavoro, riscuotono contributi dalle amministrazioni regionali, riscuotono contributi nella misura di molte e molte centinaia di milioni, se non di miliardi, dalle regioni a statuto speciale come la Sicilia e la Sardegna.

Non è stato mai precisato dove vanno a finire questi soldi, non lo abbiamo mai saputo. Ma se i sindacati non sono enti giuridicamente riconosciuti, se non sono enti di diritto pubblico, come possono pretendere che l'università, la quale possiede una personalità giuridica, con una sua autonomia, con un suo statuto, che è vincolata alla legge, debba essere tenuta a fornire un servizio gratuito ad un organismo che poi non vuole essere riconosciuto dallo Stato sfuggendo a qualsiasi controllo?

Onorevoli colleghi, la questione è molto seria, perché secondo noi l'articolo 17 apre una smagliatura gravissima. Se l'articolo 10 sulla funzione del dipartimento non è stato approvato ciò significa, onorevole Elkan, secondo noi, che è crollata anche la possibilità di stabilire rapporti tra le università ed enti che non hanno niente a che fare con esse. La soluzione c'è, ed è una soluzione normale: l'università faccia autonomamente dei corsi che possano servire all'attività e alla qualificazione anche professionale di giovani studenti, anche non universitari. Però, secondo noi, questo è un compito della scuola secondaria non dell'università. È la scuola secondaria che ha il compito di contribuire alla qualificazione professionale dei giovani. Secondo la Costituzione, l'istruzione professionale appartiene in modo specifico alle regioni e sono le regioni che devono agire in questo campo, come la regione lombarda che comincia a creare istituti di carattere professionale. Facciano perciò le regioni gli istituti medi a carattere professionale; e poi si potrà chiedere ad un ente come l'università di contribuire mediante un suo servizio particolare.

Onorevoli colleghi, noi non riusciamo a capire perché con l'articolo 17 si includa questo servizio nel capitolo relativo alla struttura della ricerca e dell'insegnamento. Se l'università era tenuta, secondo questo progetto di legge, a rendere questo servizio tramite il dipartimento, bisogna riconoscere che tale principio ormai deve essere considerato caduto. Esso può rimanere in vita — cosa che vedremo al momento opportuno — se il servizio viene svolto per volontà dell'ateneo, che si esprime tramite il consiglio di ateneo. Solo, però se vi sono i mezzi e le possibilità.

Onorevoli colleghi, non mi attarderò ad analizzare ulteriormente questo articolo 17. Noi dichiariamo soltanto che l'articolo 17 non può essere compreso in questa legge e quindi voteremo contro. Ma soprattutto, onorevoli colleghi, solleviamo una questione ben precisa relativa all'articolo 17 quando si tratterà di discutere il bilancio universitario, perché se non è compresa alcuna voce come contributo da parte degli enti interessati, e come corrispettivo per questo servizio, la università non ha la possibilità finanziaria né didattica di impiegare docenti per far svolgere un servizio di questa natura, che è estraneo alla sua funzione.

D'altra parte, onorevoli colleghi, l'università è aperta a tutti, ed i corsi sono frequentabili da tutti, anche dagli analfabeti e da coloro che non sono iscritti. Nessuno ha mai fatto una questione fiscale — così possiamo chiamarla — all'ingresso di una lezione universitaria: i corsi universitari, per propria natura, sono qualificanti nel senso della formazione professionale. Se c'è qualche giovane che vuole avere particolari informazioni in materia di matematica, vada a frequentare il corso di matematica; e così per il diritto civile, per l'economia politica, per l'elettrotecnica o per qualsiasi altra materia. L'università è aperta a tutti, e per il semplice fatto che esplica la sua funzione rappresenta già un servizio sociale ed un servizio professionale di grande rilievo, e soprattutto di grande orientamento.

Questa, onorevoli colleghi, è la questione che noi abbiamo voluto sollevare all'articolo 17, sottoponendo all'attenzione della maggioranza e delle forze politiche responsabili la gravità della sua formulazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: Ogni università, *fino alle parole:* ordini professionali, *con le parole:* Ogni università in collaborazione con la regione, con gli ordini professionali, con le forze della produzione e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Subordinatamente, ripristinare il testo del Senato.

17. 4.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 17 non è evidentemente il più importante del provvedimento, ma è significativo per la sua impostazione. A mio giu-

dizio, è un'idea buona quella di predisporre un qualche servizio che possa aiutare gli studenti nell'orientamento della professione; ma è un'idea, a quanto risulta dal testo, malamente attuata. Personalmente sono favorevole ad una parte di questo testo, perché per la prima, e mi pare unica volta, è fatta menzione in questo testo di riforma universitaria, degli ordini professionali. Mentre più volte si fa riferimento alle regioni ed ai sindacati — precisando che si tratta di quelli dei lavoratori — per la prima volta si fa qui riferimento agli ordini professionali; mi sembra tuttavia che la collocazione degli ordini professionali all'ultimo posto sia in contrasto con il titolo stesso dell'articolo, in cui si parla di servizi di orientamento professionale. Gli unici organismi competenti tecnicamente in questa materia, gli ordini professionali, e gli unici enti esterni all'università verso i quali dovrà poi rivolgersi l'attività degli studenti, e cioè quelli che qui sono definiti le forze della produzione, risultano — stranamente direi, e questo forse è significativo — all'ultimo posto, mentre al primo posto si parla delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Non voglio ripetere quanto ho già avuto occasione di dire per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei lavoratori; non volendo i sindacati il riconoscimento richiesto dalla Costituzione, pur restando lo Stato aperto ad ogni dialogo e ad ogni scambio di informazione con i sindacati, con la massima sensibilità, non si può poi cercare di inserire ad ogni passo i sindacati negli organi statali, negli enti che amministrano poteri o servizi dello Stato.

Il mio emendamento è molto semplice, perché tende a ristabilire una graduatoria che mi sembra più consona all'intitolazione stessa dell'articolo, o per lo meno a ripristinare il testo del Senato. Perché parlo di ripristinare il testo del Senato? Perché nel passaggio dal testo del Senato a quello in discussione, mi sembra che l'articolo abbia subito un peggioramento, in direzione contraria a quella da me auspicata. Infatti, mentre nel testo del Senato si diceva che ogni università poteva organizzare questi servizi in collaborazione con le regioni, nel testo in discussione si dice « d'intesa con la regione ». Se il cambiamento ha un significato, tale significato dovrebbe essere interpretato nel senso che la presenza della regione all'università non è soltanto di consulenza, di stimolo, di rappresentazione di interessi locali o di interessi sociali, ma è una presenza di competenza, di potere di intervento nell'organizzazione dell'università, a pari grado con gli organi dell'università. Nel nuo-

vo testo è stato introdotto l'aggettivo « competente », del quale non si capiscono le ragioni. Che cosa significa « d'intesa con la regione competente »? Se si tratta di una competenza di carattere territoriale, questa era implicita nel testo precedente; ma se si voleva riferire ad una competenza istituzionale delle regioni in questa materia, mi pare che si sia incorsi in un grosso equivoco. Infatti, la competenza che la Costituzione dà alle regioni in materia scolastica non ha alcun riferimento con l'università. Quando l'articolo 117 della Costituzione parla dell'istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica, si riferisce all'istruzione che si dà nelle scuole medie inferiori o superiori, che magari noi distruggeremmo se facessimo domani la scuola media superiore unica. Quindi, l'aggettivo « professionale » non significa scuola media professionale. Pertanto le regioni, in base alla Costituzione, non hanno nessuna competenza per quanto riguarda l'università, in particolare non hanno competenza neanche per quanto riguarda la preparazione professionale o i servizi di orientamento professionale che le università domani potranno istituire.

Anche qui siamo in presenza di un processo un po' strano, in base al quale le regioni ritornano ad ogni passo anche in materie che non hanno assolutamente alcuna relazione con le competenze ad esse attribuite dalla Costituzione.

L'emendamento da me presentato tende pertanto a chiarire questi equivoci, a lasciare l'articolo nel suo valore positivo e a disciplinare il futuro di questo servizio in un modo più consono alle esigenze reali, dando rilievo innanzitutto agli ordini professionali e alle forze produttive.

Se questo emendamento non dovesse essere accolto, subordinatamente propongo di ripristinare il testo del Senato, il quale evita conseguenze che, a mio giudizio, non solo non sono facilmente accettabili, ma vanno anche chiaramente oltre la Costituzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: per fornire agli studenti che ne facciano richiesta indicazioni, *con le parole:* di informazione e orientamento.

17. 3. Mattalia, Finelli, Grimaldi, Orilia, Taormina.

L'onorevole Mattalia ha facoltà di svolgerlo.

MATTALIA. Il mio emendamento suona riconoscimento sostanziale dell'utilità di

questo servizio, ma segna anche quella che è la badialità della formulazione e l'inutile particolarizzazione, che sembra quasi burocratizzante, in quella aggiunta « agli studenti che ne facciano richiesta ». Che cosa significa? Che ci debbono essere dei giovani che vanno a chiedere? E con che mezzo ci vanno? Per corrispondenza? Sono cose perfettamente inutili; sono ovvie, sono un po' comiche — direi — inserite in questo articolo. Resti la generalità dell'indicazione della funzione e, nell'ambito di questa indicazione generale, ogni università farà, secondo le proprie possibilità e secondo il proprio impegno, le cose più o meno bene. Il servizio è essenziale che ci sia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: fornire agli studenti, *aggiungere le parole:* ed alle loro famiglie.

17 2. De Lorenzo Ferruccio, Monaco, Cassandro, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cottone, Ferioli, Malagodi.

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. È stato notato che non sempre la scelta del corso di studi universitari da parte degli studenti avviene dopo un attento esame delle proprie attitudini e della propria preparazione di base, né tanto meno in relazione alla possibilità di inserimento nell'attività lavorativa al momento del conseguimento della laurea. Questo produce indubbiamente delle gravi conseguenze per tutti i vari settori professionali e produttivi e, in generale, per l'economia del paese.

Ma ancora più importanti sono i riflessi negativi per quanto riguarda il settore della medicina, là dove una inflazione di laureati, con la conseguente sottoccupazione o addirittura disoccupazione di un gran numero di questi, costringerebbe i giovani medici soprattutto a svolgere compiti che in altri paesi sono propri del personale sanitario ausiliario. Si tratta di una situazione che noi medici, specialmente se abbiamo certe responsabilità, constatiamo che si va estendendo; alcuni colleghi, specialmente i più giovani, sono costretti a svolgere alcune mansioni che anche per legge sono affidate, ripeto, al personale sanitario ausiliario.

Va inoltre considerato che i medici (si tratta di una osservazione che occorre fare

a proposito di questo articolo e del relativo emendamento che ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera), diversamente dai laureati in altre facoltà, non hanno attività parallele alle quali dedicarsi. Per ovviare almeno in parte a questi inconvenienti, che incidono, oltre che sul destino di molti giovani che entrano nell'università, anche globalmente sull'economia del paese — non bisogna infatti dimenticare che la preparazione di ognuno di questi giovani, fino al conseguimento del titolo di studio e all'abilitazione, costa una ingente somma di denaro allo Stato — sarebbe stato opportuno programmare le iscrizioni ai vari corsi di studio, in relazione alle previsioni di impiego. Introdurre, cioè, quel famoso « numero programmato » come viene fatto in tanti altri paesi a regime sia socialista sia capitalista. Ora, noi abbiamo escluso per diverse giuste considerazioni questa programmazione del numero delle iscrizioni ai vari corsi di studio a seconda delle necessità; abbiamo escluso una soluzione così drastica (vi risparmio in questo momento un mio giudizio su questa soluzione), ma mi sembra che nostro stretto dovere sia oggi quello di provvedere affinché la situazione ricettiva dei vari dipartimenti, e in particolare dei dipartimenti che riguardano il corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché le possibilità di inserimento nell'ambito professionale, siano ampiamente pubblicizzate. Ecco il perchè, io penso, della formulazione di questo articolo, che prevede la istituzione di questo servizio di orientamento professionale il quale dovrebbe fornire agli studenti, che ne facciano richiesta, indicazioni appunto ai fini dell'inserimento nelle attività professionali e produttive.

Ho detto dovrebbe, e il condizionale è giustificato dal fatto che in realtà la formulazione dell'articolo non ritengo risponda alle finalità per le quali era stato proposto. Del resto, ciò è stato anche affermato dai colleghi che mi hanno preceduto, e quindi non ripeterò quanto già detto.

Il nostro emendamento a questo articolo si propone di estendere anche ai familiari degli studenti il diritto di richiedere tali indicazioni, e ciò al fine appunto di allargare la diffusione di notizie che possano indirizzare i giovani verso settori nei quali sarà poi più facile inserirli in attività lavorative. Questo ampliamento alle famiglie non mi sembra in alcun modo che possa ledere l'autonomia di giudizio dei giovani. Noi tutti sappiamo che molte volte i giovani possono

essere guidati, anche se non costretti autoritariamente, dai consigli che possono venire loro forniti dai genitori, che indubbiamente hanno una esperienza maggiore e che quindi sono in grado di illustrare meglio ai loro figli quali sono le possibilità, quali sono gli sbocchi, quali sono gli studi che possono meglio rispondere alle attitudini.

Non mi sembra che questo sia un emendamento che possa rivestire un carattere, come oggi si usa dire, paternalistico o autoritario; tutt'altro: serve a dare ai giovani un quadro più completo della situazione, informandoli meglio per quanto riguarda le loro decisioni. E per questo che ho l'onore di raccomandare alla Camera l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: che ne facciamo richiesta.

17. 1. Spitella, Reggiani, Cingari, Biasini.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

MAZZARINO, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARINO, Relatore di minoranza, Signor Presidente, onorevoli colleghi, essendo i servizi di orientamento rivolti soprattutto ai fini sociali di una preparazione professionale, riteniamo che essi vadano intesi, di volta in volta, nell'ambito di quei 15 gruppi professionali di cui, con riferimento alle conclusioni del *Bureau international du travail*, tratterò particolarmente a proposito dell'articolo 18.

Mi limiterò ora, e assai brevemente, ad esemplificare, osservando che chi si avvia a far parte, a mo' d'esempio, del primo gruppo (architetti) o del secondo gruppo (ingegneri) trova interessata alla relativa riduzione di costi in primo luogo la sua famiglia, eventualmente già preparata all'avvio del discente in questo senso. Di qui la precisazione che noi proponiamo all'articolo 17, con l'emendamento De Lorenzo Ferruccio 17. 2.

Concordo, per altro, con l'emendamento Mattalia 17. 3 nonché con l'emendamento Spitella 17. 1, in quanto trovo assolutamente superflua l'indicazione « studenti che ne facciamo richiesta », dovendo il detto servizio essere necessario e sufficiente per tutti gli studenti,

non solo per alcuni di essi, giacché la preparazione professionale non va contrapposta a quella caratteristica di studio-ricerca che è propria, nell'università, di tutti i futuri appartenenti ai 15 gruppi di cui ho fatto cenno e di cui tratterò in seguito a proposito dell'articolo 18.

NICOSIA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, Relatore di minoranza. Siamo contrari all'emendamento Greggi 17. 4 che, a nostro avviso, non apporta una sostanziale modifica all'articolo 17. Può essere accolto, e noi siamo favorevoli, l'emendamento Mattalia, 17. 3, che mi sembra precisi il testo. Siamo anche d'accordo sugli emendamenti De Lorenzo Ferruccio 17. 2 e Spitella 17. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17 ?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questo articolo 17 abbia avuto l'onore di una discussione che ne ha allargato i confini e indubbiamente ne ha travisato le finalità e la esatta collocazione nel corpo della legge.

La Commissione non ritiene accoglibili le proposte presentate dall'onorevole Greggi, sia la principale sia la subordinata, perché l'osservazione che riguarda la regione non tiene presente che non si tratta della competenza della regione, ma della regione nel cui ambito si trova l'università che, d'intesa con la regione, agisce e interagisce per questo servizio di orientamento. Così, anche la collocazione delle varie forze che partecipano all'organizzazione e realizzazione del servizio è studiata in modo da dare a ciascuna la sua giusta collocazione per l'impegno che esse debbono prendere nella realizzazione del servizio stesso. La Commissione è quindi contraria all'emendamento Greggi 17. 4. È favorevole invece all'emendamento 17. 3 dell'onorevole Mattalia, ma devo precisare anche ai colleghi di minoranza che sono intervenuti che, accogliendo l'emendamento 17. 3, non si può dare contemporaneamente parere favorevole agli altri due emendamenti De Lorenzo Ferruccio 17. 2 e Spitella 17. 1, che risulterebbero preclusi in seguito all'accoglimento dell'emendamento Mattalia.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido le osservazioni del relatore per la maggioranza e quindi sono contrario all'emendamento Greggi 17. 4, favorevole all'emendamento Mattalia 17. 3 e, per conseguenza, contrario agli emendamenti De Lorenzo Ferruccio 17. 2 e Spitella 17. 1 che sono assorbiti, a mio parere, dall'emendamento Mattalia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 17. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Mattalia 17. 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Voterò contro questo emendamento perché noi, sopprimendo dal testo l'inciso « che ne facciamo richiesta », trasformiamo completamente il carattere del servizio, in piena coerenza con il resto del testo. Si aprirebbe la via ad un servizio obbligatorio e quindi ad un intervento obbligatorio sui giovani per il loro orientamento professionale. L'inciso « che ne facciamo richiesta » costituisce invece una larga garanzia per i giovani e per noi, nel senso che questo servizio non possa diventare un servizio in qualche modo impositivo per i giovani, ma debba essere rispettoso pienamente delle loro libertà di orientamento professionale.

Per queste ragioni mi pare che si debba essere contrari all'emendamento Mattalia 17. 3, nonostante il diverso parere della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattalia 17. 3 accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti De Lorenzo Ferruccio 17. 2 e Spitella 17. 1 sono preclusi.

Sull'articolo 17 nel suo complesso, con la modifica testé approvata, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal presidente del gruppo del Movimento sociale italiano.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 17 nel testo della Commissione con l'emendamento testé approvato.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli	194
Voti contrari	26

Hanno dichiarato di astenersi 143 deputati.

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Bianchi Fortunato
Alessi	Bianchi Gerardo
Alfano	Bianco
Andreoni	Bisaglia
Andreotti	Boдрato
Angrisani	Boffardi Ines
Anselmi Tina	Boldrin
Antoniozzi	Borra
Armani	Bosco
Arnaud	Botta
Azimonti	Bottari
Azzaro	Bova
Badaloni Maria	Brandi
Baldani Guerra	Bressani
Baldi	Brizioli
Barberi	Buffone
Barbi	Buzzi
Bardotti	Caiali
Baroni	Caiazza
Bartole	Caldoro
Bassi	Calvetti
Beccaria	Calvi
Bensi	Canestrari
Bersani	Caradonna
Bertè	Carenini
Bertoldi	Carra
Bertucci	Carta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

Fibbi Giulietta	Napolitano Luigi
Flamigni	Natta
Foscarini	Niccolai Cesarino
Fregonese	Ognibene
Gessi Nives	Olmini
Giachini	Pascariello
Giannantoni	Pasini
Giannini	Pellizzari
Giovannini	Pezzino
Giudiceandrea	Pietrobono
Gorreri	Piscitello
Gramegna	Pochetti
Granata	Raicich
Granzotto	Raucci
Guerrini Rodolfo	Re Giuseppina
Guglielmino	Rossinovich
Gullo	Sabadini
Ingrao	Sacchi
Iotti Leonilde	Sandri
Jacazzi	Santoni
La Bella	Scaini
Lami	Scionti
Lavagnoli	Scipioni
Lenti	Scutari
Levi Arian Giorgina	Sereni
Lizzero	Sgarbi Bompani
Lodi Adriana	Luciana
Lombardi Mauro	Skerk
Silvano	Spagnoli
Loperfido	Specchio
Luberti	Speciale
Macaluso	Sulotto
Macciocchi Maria	Tagliaferri
Antonietta	Tani
Malagugini	Tedeschi
Malfatti	Tempia Valenta
Marras	Terraroli
Martelli	Todros
Maschiella	Tognoni
Mascolo	Trombadori
Maulini	Tuccari
Mazzola	Valori
Miceli	Venturoli
Monasterio	Vetrano
Morelli	Vianello
Nahoum	Zanti Tondi Carmen
Napolitano Giorgio	Zucchini

Sono in missione:

Belci	Macchiavelli
Cacciatore	Padula
Cocco Maria	Pedini
Colombo Vittorino	Pellegrino
Curti	Pintus
Fanelli	Salizzoni
Galli	Scarascia Mugnozza
Girardin	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

CARRA, Segretario, legge:

L'università organizza, secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 1, corsi universitari e postuniversitari di preparazione, di specializzazione, di orientamento e di aggiornamento professionale. I relativi attestati vengono rilasciati dall'università.

In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre tre anni.

Per i piani di studio dei corsi, di cui ai precedenti commi, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi sono obbligatoriamente compresi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 18 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'articolo 18 tende a conferire alle università una generica facoltà di organizzare corsi universitari e postuniversitari di preparazione, specializzazione, orientamento e aggiornamento professionale. Il testo però non appare chiaro, dal momento che la caduta dell'articolo 10 ha impresso al dipartimento una struttura diversa da quella concepita in origine. In questa occasione sorge di nuovo la questione dell'esame di Stato e della abilitazione professionale. Cosa significa infatti che « l'università organizza, secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 1 »? Quel comma stabilisce semplicemente che « le università elaborano e trasmettono criticamente le conoscenze scientifiche, promovendo e organizzando la ricerca e curando la formazione culturale e la preparazione professionale degli studenti ». Cosa significa « corsi universitari e postuniversitari »? L'università e le scuole di specializzazione hanno la funzione di preparare i giovani all'esercizio degli « uffici » come si diceva nella legge Casati, e delle professioni, in quanto istituti di istruzione superiore a norma della Costituzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

NICOSIA. Secondo l'interpretazione che noi ne diamo, l'articolo 18 sottrae al dipartimento in quanto tale la possibilità di organizzare specifici corsi ai fini della preparazione e specializzazione professionale. Infatti, secondo noi, una volta caduto l'articolo 10, e venuta meno quindi la possibilità di programmazione tra i docenti e tra le singole discipline ai fini della didattica e della metodologia, i corsi di preparazione e di specializzazione professionale rientrano nella vecchia struttura universitaria. Questa nostra interpretazione è coerente con quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15 e 16. L'espressione « l'università organizza » sta a significare che tutto è demandato allo statuto universitario e tutto rientra nelle norme della legge prevista dall'articolo 14. Il dipartimento in quanto tale, quindi, viene a riassumere la funzione dei vecchi seminari.

A nessuno può sfuggire che, dopo la discussione sinora avvenuta e a seguito della mancata modifica dell'articolo 10, l'unica interpretazione possibile di questa legge è che il dipartimento non esiste più. Esso non fa altro che sostituire il vecchio seminario, onorevole Mazzarino. Rivive dunque la facoltà, in termini di corsi universitari.

Chi approva l'articolo 18 approva implicitamente il principio secondo il quale gli insegnamenti vengono impartiti nelle vecchie facoltà. Quando poi si parla di corsi postuniversitari di specializzazione e di aggiornamento professionale, di altro non si tratta che dei corsi e delle scuole di specializzazione previsti dalle leggi attualmente in vigore.

Noi siamo dunque favorevoli al primo comma dell'articolo 18 perché esso ripete la struttura dell'università così come essa attualmente è. Essendo caduto l'articolo 10, l'università rinasce nella sua struttura antica e il dipartimento assume sostanzialmente i compiti dei seminari. Rinascono conseguentemente anche i vecchi istituti, sia per quanto riguarda i corsi di laurea, sia per ciò che concerne i corsi postuniversitari. Quando infatti si afferma che i relativi attestati « vengono rilasciati dall'università » altro non si fa che ripetere la formulazione dell'attuale testo unico sull'istruzione universitaria del 1931.

A questo punto, onorevoli colleghi, caduto l'articolo 10, non è più possibile reinserire nella legge la figura del dipartimento; e ciò è tanto più evidente se sarà approvato l'articolo 18, nella sua attuale formulazione. Se infatti gli attestati di specializzazione vengo-

no rilasciati direttamente dall'università, è chiaro che l'università non può far altro che demandare tale compito agli istituti e non ai dipartimenti. I corsi universitari e postuniversitari continueranno dunque ad essere organizzati dalle facoltà.

Noi riteniamo pertanto che la formulazione dell'articolo 18, in connessione con il terzo comma dell'articolo 1, altro non faccia che ripetere l'attuale struttura dell'università, dal momento che sono le università, e non i dipartimenti, che « elaborano e trasmettono criticamente le conoscenze scientifiche, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando la formazione culturale e la preparazione professionale degli studenti, nonché la formazione dei docenti », come appunto stabilisce l'articolo 1. Questa trasmissione del sapere avviene attraverso i corsi universitari che alcuni colleghi avevano pensato di distruggere attraverso la formula del dipartimento.

Qui rientriamo nel concetto di corso postuniversitario che alcuni colleghi avevano pensato di distruggere attraverso la disciplina interdipartimentale; siamo cioè al concetto di attestato rilasciato dall'università attraverso il corso universitario o postuniversitario.

Ma al secondo comma, in riferimento agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, nasce un problema di indubbia rilevanza. Recita infatti il secondo comma: « In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre tre anni ».

Questa formulazione ci trova parzialmente dissenzienti. Fino a questo momento, in forza della legge attualmente esistente, le università rilasciano titoli accademici e, successivamente, attestati di abilitazione, dopo un tirocinio previsto dalla legge per alcune professioni (per altre professioni il tirocinio non si svolge presso gli istituti universitari, ma presso privati, come avviene per esempio per la professione di procuratore legale), della durata generalmente di sei mesi (ad esempio per i medici, gli ingegneri, i farmacisti e i chimici), o anche più (ad esempio, per i procuratori legali).

Secondo l'articolo 18, invece, le università possono rilasciare l'attestato di abilitazione all'esercizio professionale dopo la frequenza di corsi di preparazione e di orientamento

professionale. Questo è un punto assolutamente oscuro. Infatti, avendo voi sancito agli articoli 3, 4, 13 e 14 la cosiddetta validità legale del titolo di studio (su cui noi siamo d'accordo), non riusciamo a comprendere come mai oggi solleviate un nuovo problema per quanto riguarda l'esercizio professionale, dando all'esame di laurea il valore di esame di Stato.

Finora l'esame di laurea non è stato mai considerato esame di Stato. L'articolo 33 della Costituzione è abbastanza esplicito al riguardo, allorché afferma al quinto comma: « È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ». L'esame di Stato, in sostanza, ha fin qui abilitato all'esercizio professionale i possessori di titoli accademici. Voi invece avete disposto agli articoli 13 e 14 la validità legale del titolo rilasciato dall'università prima dell'abilitazione all'esercizio professionale. Ma mentre attualmente per sostenere l'esame di Stato e quindi per conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale è richiesto un periodo di tirocinio (che non significa « corso postuniversitario »), in questo articolo 18 imponete invece alle università l'organizzazione di corsi di preparazione e di orientamento professionale che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre tre anni.

Da questa disposizione nascono due ordini di questioni. Innanzi tutto voi non prevedete più per la laurea la frequenza all'attività del dipartimento; voi qui prevedete la iscrizione e la frequenza all'ultimo anno di corso di laurea. Va benissimo, onorevoli colleghi! Addirittura diventa obbligatorio. Per cui la obbligatorietà che voi pensavate di non far rivivere attraverso il dipartimento, rinasce attraverso il secondo comma dell'articolo 18. In questa seconda parte del secondo comma — noi siamo d'accordo — rinasce il criterio di frequenza, rinasce l'iscrizione a un anno di corso di laurea. Quindi deve essere definito il numero dei corsi di laurea, deve essere definito il numero di anni per il conseguimento di un diploma o di una laurea. Nonostante ciò, io ancora non riesco a capire perché la facoltà non debba continuare a chiamarsi così e il dipartimento non debba assumere le funzioni, così come la legge praticamente gliel'ha sta riconoscendo, del vecchio seminario previsto nel testo unico 31 agosto 1931.

Onorevoli colleghi, la questione non è semplice come voi credete. Io ho letto l'altro giorno l'articolo del senatore Codignola sull'*Avanti!* in riferimento ad un emendamento dell'onorevole Gui che la Camera ha approvato, riguardante determinati corsi di specializzazione previsti nell'articolo 9. Il senatore Codignola, con una abilità che tutti gli riconosciamo ha rimproverato alla Camera, al Parlamento, alle forze parlamentari, di aver approvato con l'emendamento Gui la rinascita delle scuole di specializzazione. Ma che senso hanno le parole del senatore Codignola? In mancanza dell'articolo 10 il dipartimento non è più il dipartimento da lui voluto ma un'altra cosa, è la vecchia facoltà. La vecchia facoltà è rinata e il dipartimento è diventato facoltativo. La vecchia facoltà, ripeto, è rinata e non appena voi porterete questa legge nelle università ricominceranno — onorevole Musotto, ella che è docente universitario lo comprende benissimo — i corsi di laurea all'antica, il numero di materie all'antica (perché è previsto un numero di materie all'antica, ciò che tra l'altro è giusto) la frequenza obbligatoria, dopo di che per la specializzazione e per l'esercizio professionale sarà richiesto lo stesso tempo che intercorre nell'attuale sistema. Dunque voi non avete innovato niente. Avete soltanto innovato nella questione del corso, e cioè che il corso può essere frequentato, per esempio, da uno studente in medicina al sesto anno. Invece che conseguire direttamente la laurea, ci si iscrive al corso di orientamento professionale per conseguire quell'abilitazione professionale che è distinta dalla laurea. Allora non vi è più il principio della laurea abilitante. Neanche questa novità avete introdotto! La laurea non è più abilitante, è la vecchia laurea che si consegue mediante la presentazione di un elaborato, indicato e predisposto con l'ausilio del docente. Abbiamo dunque la tesi, la laurea e poi l'esercizio professionale. Ditemi dunque in che cosa consiste la riforma. L'articolo 10 sì che modificava! L'articolo 10 elaborava una programmazione, dava la possibilità ai dipartimenti di fare le convenzioni dirette con le altre università e con altri dipartimenti, al di fuori dell'ateneo. L'articolo 10 addirittura dava la possibilità di spostamento per un docente da un dipartimento all'altro della stessa università. Il dipartimento era l'ateneo nell'ateneo, l'autonomia nell'autonomia. Il dipartimento poteva riordinare in senso interdipartimentale diverse discipline. Ora, tutto questo non è più possibile essendo caduto l'articolo 10.

Per il tirocinio previsto dalla legge del 1931 uno studente in medicina era tenuto a frequentare per sei mesi dopo la laurea le diverse cliniche, come l'ingegnere era tenuto a compiere un determinato tirocinio in determinati istituti o corsi in politecnici. Così i farmacisti, i chimici.

Qui invece si prevede — ecco in che cosa consiste la diversità — che un corso speciale possa iniziare prima del conseguimento della laurea. Ma poiché questo corso di orientamento e preparazione professionale può assumere un aspetto di novità con una leggera modifica rispetto al vecchio tirocinio, noi proponiamo con l'emendamento *Almirante 18. 2* che almeno per l'organizzazione di tali corsi le università chiedano la collaborazione degli ordini professionali. Cioè che ci sia un contatto e un rapporto tra l'università e l'ordine professionale. Così come per il procuratore legale è richiesta la frequenza di uno studio legale, così come per l'esercizio della professione di notaio è obbligatoria la frequenza in uno studio, così come (e lo leggiamo anche nell'articolo 19) si chiede la specializzazione per gli insegnanti, è chiaro che dobbiamo anche qui stabilire un rapporto con l'ordine professionale che è poi la cosa più logica e seria che si possa proporre. Infatti, qualora si trattasse del vecchio tirocinio, non vi sarebbe bisogno di nessun rapporto con una qualsiasi organizzazione esterna, all'università, ma se invece si tratta di una novità, facciamola questa novità, collegandola agli ordini professionali perché gli ordini professionali possono offrire all'università, proprio perché si tratta di un ordine postuniversitario o comunque extrauniversitario, elementi utili ai fini del tirocinio. L'ultimo anno di frequenza per un corso di laurea, lo studente lo può passare seguendo un corso speciale al di fuori della stessa università, in collegamento con l'ordine professionale.

Onorevoli colleghi, in questo articolo 18 ritroviamo in sostanza la struttura della vecchia università, quella università che vive e vivrà sempre non perché sia stata creata nel 1931 (nel 1931 ci si è limitati ad ordinare in un testo unico le norme esistenti) o perché sia stata creata nel 1923 o nel 1859, quando fu riordinata dalla legge Casati: l'università ha una tradizione secolare. Quando Federico II volle riconoscere la prima scuola medica, quella di Salerno, la riconobbe perché la scuola medica di Salerno era già importante indipendentemente dal riconoscimento di Federico II. Perché? Perché i medici da

tutta l'Europa andavano alla scuola medica di Salerno, empirica per quanto si voglia, ma a quel tempo importantissima. Così la scuola di Bologna o quella di Padova nel campo della medicina erano importanti prima ancora di ricevere il riconoscimento legale.

È evidente che in seguito lo Stato ha dovuto riconoscere le università perché aveva bisogno dell'apporto professionale degli uomini che ivi si specializzavano. Ora, che rinascesse attraverso l'articolo 18 questo vecchio concetto dell'università, era fatale. Ed io vi aspettavo proprio qui, al traguardo dell'articolo 18, e anche al prossimo traguardo dell'articolo 19, quando si tratterà di discutere il problema degli insegnanti della scuola secondaria.

La verità è, onorevoli colleghi, che lo Stato, la società, ha bisogno di uomini che sappiano esercitare non tanto una professione o un mestiere, bensì che contribuiscano allo sviluppo della vita sociale, che siano specializzati. Quindi è chiaro che la società deve difendere questo suo interesse, e perciò era fatale il risorgere del concetto di abilitazione professionale. E in questo quadro è anche del tutto evidente che l'abilitazione professionale deve essere riconosciuta dallo Stato a tutti gli effetti.

Si tratta di una vecchia questione: certo c'è un determinato gruppo di deputati i quali ritengono che l'abilitazione professionale non debba essere un esame di Stato; ma ciò è sancito dalla Costituzione. O si modifica la Costituzione o è inevitabile che lo Stato debba riconoscere legalmente le attività professionali. Riconoscendosi le attività professionali, la qualifica, la specializzazione viene precisata attraverso una regola e non attraverso la consuetudine, attraverso una legge che stabilisce che una persona, per ottenere una certa qualifica professionale, deve seguire una certa strada.

Siamo così giunti, onorevole Elkan, alla università docente, e non più ricercante, alla università che dà i titoli, e non all'università aleatoria, che serve solo ad alcuni matti (ma forse non si tratta neanche di matti, bensì di persone che anticipano, in un certo senso, il futuro).

ELKAN, Relatore per la maggioranza.
Allora ella è contento!

NICOSIA. Se questa interpretazione è valida, onorevole Elkan, voi non potete pen-

sare di reinserire nella legge il principio dell'articolo 10, perché non può più essere reinserito.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*.
Lo ritroveremo.

NICOSIA. E come? Questa rimane l'unica interpretazione; io sto dando la sola interpretazione possibile dell'articolo 18. Perché non parlano i colleghi? Dicano come vogliono interpretare il corso di laurea, cosa significa corso universitario o post-universitario; che si svolgono nell'università? Ed allora la competenza è dello statuto, dell'ateneo, e non più dei regolamenti interni di cui all'articolo 12.

Ieri, in sede di « Comitato dei 9 », ho detto che, secondo il nostro modesto avviso, esistono giuridicamente 14 preclusioni, che non permettono l'inclusione nel disegno di legge dell'articolo 10, neanche se frantumato o sparpagliato. Vorrò vedere cosa faranno i colleghi di sinistra quando vorranno far rivivere il dipartimento e la disciplina interdipartimentale; è caduta, questa disciplina, onorevole Raicich, onorevoli colleghi della sinistra. Vi hanno in qualche modo costretto, o vi costringeranno, ad accettare una formula diversa che riporta l'università al vecchio tipo; e questa è una interpretazione che nessuno può negare. Quando voi affidate certe cose allo statuto universitario, lo fate non più secondo le condizioni preesistenti. Ed io sono contento, onorevole Elkan, per quanto riguarda questo primo comma, perché rientriamo nel campo dell'autonomia universitaria, di quella autonomia per cui — secondo la nostra interpretazione — si dà all'università la possibilità di avere una struttura tutta sua, indipendentemente dalla camicia di Nesso che si può stabilire con una legge. Nell'ultima parte del primo comma, si dice che i relativi attestati vengono rilasciati dall'università, e non dal dipartimento, onorevole Elkan. La questione dell'articolo 10, quindi, è totalmente spostata.

Desidero ancora precisare che questo primo comma dell'articolo 18 viene a definire in maniera precisa la prima parte dell'articolo 16, in cui si dice che « gli studi necessari per il conseguimento della laurea e del diploma formano oggetto di piani alternativi indicati dall'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5 ». Quando poi diciamo che i corsi universitari e postuniversitari, ai fini della preparazione, della specializzazione, dell'orientamento e dell'aggiornamento pro-

fessionale, vengono definiti dall'università, è chiaro che la disciplina interdipartimentale non vale; vale per i piani di studio. Ma colleghiamo allora l'articolo 16 all'ultima parte dell'articolo 18, in cui si dice che « per i piani di studio dei corsi » (di cui ai precedenti commi) « che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi sono obbligatoriamente compresi ». A questo punto, onorevole Elkan, non capiamo perché vi siate espressi in quel modo al primo e al secondo comma.

Che significa fare intervenire il Consiglio nazionale universitario quando è previsto in questa legge che una nuova legge deve definire — vedi l'articolo 14 — i titoli e le lauree? Che competenza può avere il Consiglio nazionale universitario? Ai fini della qualifica professionale? Il Consiglio nazionale universitario ha competenza in materia universitaria, non in materia di qualifica professionale. La qualifica professionale è un compito dello Stato, non del Consiglio nazionale universitario, quindi è la legge che lo deve definire. Il Consiglio nazionale universitario non può interferire: può diventare un organo politico, ma non può interferire.

Dice il terzo comma dell'articolo 18: « Per i piani di studio dei corsi che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale... »; ma quale sarebbe questa qualifica professionale? Quella di infermiere? Se deve essere istituito un corso universitario per la qualifica di infermiere, il problema è diverso. Se volete creare la professione odontotecnica a livello universitario, la cosa è diversa. Ma allora dovete precisare che l'articolo 18 non si riferisce all'attività professionale come oggi comunemente s'intende. Altrimenti, vuol dire che volete inserire nell'università anche attività professionali che fino a questo momento sono state al di fuori e al di là dell'attività universitaria stessa.

Ora, i piani di studio possono essere però preparati per coloro che possono entrare nell'università. E coloro che possono entrare nell'università — l'abbiamo visto all'articolo 7 — sono i diplomati degli istituti d'istruzione secondaria e coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma d'istruzione media secondaria, o di altra certificazione di studi, previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari. Questo accertamento avviene con un esame di Stato speciale. Noi siamo stati contrari a questa norma, perché l'esame di Stato spe-

ciale è assurdo. Chi voleva entrare all'università poteva seguire una strada normale, con il conseguimento di un diploma di scuola media superiore.

Ora, se col terzo comma dell'articolo 18, voi vi riferite a tutti gli studenti che si iscrivono all'università, i piani di studio sono previsti già negli articoli precedenti e non si capisce perché questi piani di studio debbano essere ulteriormente legati ad una decisione del Consiglio nazionale universitario. La mia preoccupazione, onorevole Elkan, è stata anche quella della Commissione; infatti, la Commissione ha modificato il testo pervenuto dal Senato togliendo, al terzo comma, il riferimento all'articolo 9.

Pertanto, onorevoli colleghi, considerato che esiste un equivoco e che è necessario eliminarlo, noi diciamo che, per quanto riguarda l'articolo 18, si può essere favorevoli al primo comma, ma non ci risulta certamente chiaro il secondo comma. Infatti, è stato eliminato il valore abilitante della laurea, reinserita l'abilitazione all'esercizio professionale, accorciati o allungati i tempi del tirocinio — ancora non è stato precisato nulla a questo proposito — non sappiamo se questo articolo ha una qualche relazione con l'articolo 14 che, diversamente dal testo in esame, che non fa alcun riferimento a leggi, prevede invece una legge per il rilascio dei diplomi e degli attestati di laurea, nonché i diplomi per quanto concerne determinate attività professionali. A tutto questo è da aggiungere che non riusciamo a comprendere il terzo comma perché in esso viene stabilita di nuovo una competenza del Consiglio nazionale universitario che dovrebbe indicare gli insegnamenti obbligatoriamente compresi.

Onorevoli colleghi, sarebbe opportuno fare una legge più chiara. L'altra sera ho avuto la possibilità di dire a qualche collega che c'è un modo di uscire da questa situazione di confusione esistente anche nella legge di riforma dell'ordinamento universitario. Si tratterebbe di dividere questo provvedimento in tre o quattro: una legge generale di riordinamento per le strutture universitarie, una che riguardi l'attività dei docenti, una concernente le professioni e i titoli rilasciati dalle università, ed una che riguardi tutta la questione della organizzazione studentesca. Con quattro provvedimenti di questo genere, che discussi separatamente darebbero la possibilità di procedere anche più celermente, voi, onorevoli colleghi, potreste risolvere in qualche maniera questo problema che oggi si pone in maniera drammatica.

Infatti, io non credo che tutta quanta la normativa che noi stiamo adesso discutendo possa essere assorbita dalle università; non dimentichiamo che l'università non è stata in grado di assorbire neanche le norme riguardanti il tirocinio (problema concepito sin dai tempi di Benedetto Croce), figuriamoci se potrà ben assorbire il concetto di corso di preparazione professionale. È stato detto che questa riforma viene attuata anche allo scopo di una maggiore preparazione dei giovani, in quanto fino ad oggi sono usciti dalle università degli spostati; ma, onorevoli colleghi, con questa riforma usciranno dalle università dei pazzi. Infatti, quando voi avete fatto una netta distinzione tra quanto l'università può dare e quello che invece richiede (secondo e terzo comma dell'articolo), non avete fatto altro che creare una polverizzazione di orientamenti professionali che, non essendo stati definiti per legge, vengono delegati agli statuti, oppure ad un'altra legge.

Tutto questo non è corretto; prendiamo, ad esempio, le vecchie leggi. La legge Casati del 1859 prevede un elenco delle attività professionali, così come viene previsto dalla legge attuale, ancora vigente, che prevede e definisce le professioni. Volete far vivere questo « malloppo »? Precisate alcuni elementi, con opportuni allegati, altrimenti saremo costretti, tra qualche anno, a decidere ancora non sulla nuova struttura dell'università, ma sulle disposizioni di cui all'articolo 14 e fare una nuova legge sui nuovi titoli e sulle nuove lauree, perché in caso contrario questo provvedimento non potrà andare avanti. Ma come possono gli statuti universitari — ammesso e non concesso che questo provvedimento diventi legge entro il 31 dicembre — essere modificati se non abbiamo dato ancora le nuove indicazioni dei titoli di diploma e di laurea? Poiché noi non forniamo queste indicazioni, è evidente che gli statuti devono recepire la vecchia posizione.

Ecco perché questa legge è assurda. E qui ritorniamo ad un vecchio discorso: questa legge è importante, praticamente, per gli articoli 66, 67 e seguenti, per fare i cavalieri, per fare cioè i nuovi docenti universitari, che da 3.500 devono diventare assolutamente 22 mila in 5 anni. Ma allora, onorevoli colleghi, fate uno stralcio e portatelo avanti: così possiamo comprenderci!

Se invece con l'articolo 18 voi volete creare il nuovo concetto di specializzazione, ebbene, io vi ho dimostrato che non create alcun nuovo concetto di specializzazione o di attività professionale. E non create più nulla anche per-

ché è crollata la concezione dei dipartimenti di cui all'articolo 10.

Questa, in termini succinti, la interpretazione che noi diamo all'articolo 18. Noi chiederemo, signor Presidente, se possibile, la votazione dell'articolo per parti separate, per il primo, per il secondo e per il terzo comma. Ci pronunzieremo, infatti, favorevolmente soltanto per qualche punto dell'articolo che, come ho detto, non possiamo condividere per intero.

Ho così svolto, signor Presidente, anche l'emendamento Almirante 18. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: Per la organizzazione di tali corsi le università chiederanno la collaborazione degli ordini professionali.

18. 2. Almirante, Nicosia, De Marzio, d'Aquino, Pazzaglia, Franchi, Santagati.

È iscritto a parlare l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Molto brevemente, signor Presidente. A noi l'articolo 18 sembra, nel suo contesto, un articolo positivo, e molto più nella formulazione della Commissione che non nel testo trasmesso dal Senato.

È questo l'unico articolo nel quale si prevede, sostanzialmente, una assistenza al giovane che si prepara alla laurea o che è già laureato, per la sua preparazione specifica nel campo della specializzazione, dell'aggiornamento e dell'orientamento professionale.

Siamo anche d'accordo, dato che non è stato accettato il principio dell'abolizione del valore legale del titolo di studio, che l'università rilasci degli attestati ai giovani che frequentano questi corsi. Siamo pure favorevoli a che, per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzino corsi di preparazione e di orientamento professionale, che debbano — noi riteniamo più giusto dire « debbono », anziché « possono » — essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea (il che permetterebbe a questi giovani di guadagnare un anno nella loro preparazione) o dai diplomati. E al riguardo ci permetteremo di presentare un emendamento, perché ci sembra assurdo che possano frequentare questi corsi solo coloro che hanno conseguito la laurea da non oltre tre anni. Su questo punto, comunque, il collega Mazzarino potrà meglio approfondire il concetto.

Per quanto riguarda i piani di studio dei corsi, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, siamo anche favorevoli a che il Consiglio nazionale universitario indichi gli insegnamenti che sono obbligatoriamente compresi, così che possa esservi una uniformità, in tutte le università della penisola, nel dare questo titolo di abilitazione alla professione.

Vi è però una cosa che ci preoccupa, anche perché sappiamo ciò che spesso avviene in questo campo. Abbiamo avuto, ultimamente, l'esperienza della legge per le lauree abilitanti, e abbiamo visto che, in fin dei conti, si è tentato, anche con la legge-ponte, di istituire corsi di 15-20 giorni attraverso i quali mettere a posto giovani che non avevano ottenuto la sufficienza nella sessione estiva.

Nella sostanza facciamo presente cioè che non vorremmo che questi corsi fossero corsi burletta, puramente formali, che non dessero ai giovani quella preparazione che noi riteniamo utile che un giovane oggi abbia. Non dimentichiamo che questa legge interessa dei giovani i quali opereranno nel campo della cultura, della dottrina, delle professioni, non in un ambito puramente nazionale: questi giovani saranno in competizione con gli altri giovani dell'area del mercato comune europeo. Questa realtà europea, anche nel mondo della cultura e della dottrina, non dobbiamo mai dimenticarla.

Ed è per questo che noi ci preoccupiamo perché, anche in questo campo, l'abilitazione all'insegnamento sia veramente idonea a dimostrare la capacità di questi giovani di essere all'altezza dei tempi, delle esigenze dei tempi. Non siamo soltanto — come affermava ieri qualche collega — preoccupati di una certa pedagogia facilistica trionfante nel paese e trionfante oggi, perché arriva in ritardo di cinquant'anni rispetto ad altri paesi d'Europa nei quali è fallita. Noi siamo preoccupati che questa Italia, povera di risorse materiali, ma ricca di ingegni, possa portare questi ingegni al massimo delle loro possibilità, perché non solo sul piano nazionale, ma sul piano della cooperazione e del progresso internazionale, possano dare tutto il contributo che l'Europa ed il mondo attendono da noi.

Sotto questo profilo vi è in noi solo la preoccupazione che questi corsi di formazione pedagogica e didattica di abilitazione all'esercizio professionale siano corsi seri, degni di una preparazione moderna, a livello europeo. E con questo auspicio che noi siamo sostanzialmente d'accordo sull'enunciato dell'articolo 18.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

d'AQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo 18 recita: « L'università organizza, secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 1, corsi universitari e postuniversitari di preparazione, di specializzazione, di orientamento e di aggiornamento professionale. I relativi attestati vengono rilasciati dall'università ».

In verità, l'articolo 1 al terzo comma tratta delle università che elaborano e trasmettono criticamente le conoscenze scientifiche, promuovendo ed organizzando ricerche e curando la formazione culturale e la preparazione professionale degli studenti, nonché la formazione per i docenti. Potrebbe essere considerato, questo terzo comma dell'articolo 1, come norma di indirizzo che poi viene ripresa nello articolo 18 specificando una funzione particolare dell'università: quella appunto dei corsi di preparazione, di specializzazione e di orientamento professionale.

Noi riteniamo che questo debba essere fatto, ma debba essere fatto attraverso una diversa organizzazione ed una diversa impostazione del pur giusto e complesso problema. Tutto ciò io rilevo dalla lettura del secondo comma dell'articolo 18, là dove si afferma esplicitamente che « in vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio professionale, le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre tre anni ».

Ma lo si evince ancora dall'ultimo comma dell'articolo che recita: « Per i piani di studio dei corsi, di cui ai precedenti commi, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale... ».

Onorevole rappresentante del Governo, è questo un punto su cui vorrei intrattenermi un momento per esaminare in quale maniera in definitiva è articolata questa università. Vi è il corso di laurea che conferisce il titolo di studio, cioè la laurea. Si parla, come negli articoli precedenti, di laurea e, di diplomi, in modo generico; si parla poi molto più ampiamente — e lo vedremo in seguito — del dottorato di ricerca. Nell'articolo 18, si tratta di un titolo che può essere interpretato come titolo di qualificazione, come si evince dall'interpretazione dell'ultimo comma del detto articolo, la

quale però è vista in relazione allo svolgimento degli esami di Stato.

A me pare che non siano chiariti gli aspetti essenziali di quello che dovrà pur essere il corso di studi universitari e, in relazione a ciò, vorrei porre a me stesso una domanda: la qualificazione si può conseguire soltanto in funzione dello svolgimento degli esami di Stato o viceversa essa è necessaria per la continuazione degli studi, per il conseguimento, dopo altri quattro anni, del dottorato di ricerca? Non mi pare che siano chiariti i limiti, anche se devo onestamente ammettere che maggiore qualificazione significhi maggiore partecipazione allo studio, che è poi quella che, a mio giudizio, si deve cercare di ottenere dal nuovo ordinamento universitario.

Non mi pare però che siano messi a posto i quattro tempi della preparazione universitaria: il corso di laurea, il corso di qualificazione, l'esame di Stato (che metterebbe in condizione di essere abilitato all'esercizio professionale) e infine il dottorato di ricerca. E allora, pur dicendo che obiettivamente questo tipo di qualificazione non può che trovare lo appoggio generico della nostra parte politica, devo rilevare che globalmente l'articolo 18 si presta a interpretazioni incongruenti. Infatti, il corso di qualificazione può essere inteso in due modi. Esso potrebbe essere realmente un corso di aggiornamento e di maggiore contatto per coloro che hanno conseguito la laurea o stanno per conseguirla: per esempio, per quanto riguarda la medicina, un corso di qualificazione può portare i laureati o coloro che stanno per laurearsi più vicino alle varie cliniche: medica, pediatrica, ostetrica, ecc., e ciò costituisce indubbiamente un punto di cui dobbiamo compiacerci. Ma allora il corso di qualificazione non può essere interpretato come un corso libero, cui si può accedere o no in vista dello svolgimento dell'esame di Stato: altrimenti non avrebbe senso. Se questo corso di qualificazione non è obbligatorio per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, ma lo è per chi voglia continuare la vita universitaria e aspirare al dottorato di ricerca, allora questo secondo caso deve essere introdotto specificamente nella legge con apposito emendamento. In questo modo, seriamente, si porterebbe avanti un discorso sulla validità dello studio e della ricerca.

Ci si potrebbe obiettare che questo corso di qualificazione senza esame deve essere interpretato come necessario soltanto (successivamente agli studi del corso di laurea) per essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Questo mi sembra

esagerato, incongruo e soprattutto contraddittorio perché metterebbe sullo stesso piano, al fine di ottenere l'abilitazione, coloro che hanno frequentato un corso di qualificazione e coloro che invece non lo hanno frequentato.

Quindi, o il corso di qualificazione è obbligatorio soltanto per gli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio della libera professione, e allora non può che essere obbligatorio per tutti; oppure, se questo corso di qualificazione è rimesso alla libera scelta di ciascuno al fine di arrivare a questi esami di Stato con una maggiore preparazione, allora non ha senso se non è obbligatorio per coloro i quali vogliono continuare la carriera scientifica di ricercatori per conseguire il dottorato di ricerca.

In definitiva se questo corso di qualificazione fosse meglio identificato migliorerebbe, se possibile, questa parte dell'articolo 18 che vuole mettere in condizioni gli studenti e i neolaureati di aggiornarsi e di meglio specializzarsi nel loro orientamento professionale.

All'ultimo comma dell'articolo 18 inoltre si dice: « Il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi » (cioè nei piani di studio) « sono obbligatoriamente compresi ».

A nostro parere, questo lo deve fare però con un organigramma relativamente ai corsi di laurea, alle materie date e scelte. Non si può ammettere l'autonomia di un corso di laurea predisposto per un dipartimento di un determinato ateneo e poi fare un corso di qualificazione, stabilito dal consiglio nazionale universitario, in senso generale, per tutti gli atenei. Altrimenti non esistono autonomie di statuto. Quindi questa funzione essenziale dell'autonomia di statuto nella nuova regolamentazione del corso di studi universitari non è che una pura e semplice enunciazione, non potendo essere in pratica realizzabile.

Non si possono fare corsi di qualificazione i cui insegnamenti sono indicati dal Consiglio nazionale universitario (insegnamenti che devono valere per tutte le università sia pure per i singoli corsi di laurea), non si possono ammettere quando c'è uno statuto che è stato accettato anche dal Consiglio nazionale universitario, che lascia al dipartimento una certa autonomia e che ha dato luogo ad un programma di esami per il corso di laurea.

Se tutti si devono qualificare, là dove, ad esempio, vi è come qualificazione la clinica ortopedica mi pare strano che si faccia seguire tale corso di qualificazione a chi è stato ammesso al corso di laurea di un determi-

nato dipartimento nel quale non si è studiata la clinica ortopedica.

L'enunciazione dell'articolo è pertanto semplicistica. Non è vero che noi siamo contrari per principio: lo siamo perché constatiamo queste incongruenze. Non è colpa certamente dei politici che hanno cercato di arrivare ad una formulazione accettata, sia pure con molte riserve, dalla maggioranza. Le incongruenze sono dovute al fatto che non si sono accettati i consigli disinteressati e obiettivi di coloro che vivono la vita universitaria. Queste argomentazioni, forse male espresse da parte mia e che possono essere considerate ostruzionistiche, sono in realtà il prodotto di considerazioni obiettive. La qualificazione fatta per enunciazione non è niente; la qualificazione fatta invece con senso di responsabilità è giusta.

L'articolo 18 in sostanza contiene incongruenze che vanno ad aggiungersi a quelle che costellano l'intero provvedimento. È dunque errata la concezione della qualificazione libera vista come preparazione all'esame di Stato: sarebbe molto più seria, invece, se fosse vista come propedeutica alla continuità nella carriera universitaria verso il dottorato di ricerca. Comunque, non può essere regolata senza tenere conto dei corsi che hanno portato alla laurea e che porteranno agli esami di Stato.

Come saranno fatti gli esami di Stato? Con quali criteri saranno regolati gli esami di Stato nel caso che, per esempio, vi siano orientamenti globali per tutte le università? Si porrebbero i giovani nella sgradevole condizione di dover sostenere un esame di Stato su materie che non erano previste nel piano di libero corso da essi stessi scelto.

Ecco perché vi invitiamo, onorevoli colleghi, a riflettere sulle nostre considerazioni che, se voi le esaminerete senza preconcetti politici o partitici, non potranno non essere da voi condivise, almeno nell'intimo della vostra coscienza.

Questa legge determinerà gravi disagi per i giovani laureati che vogliono immettersi nelle attività professionali. Vi è infatti da ritenere che i corsi di studio previsti dall'articolo 18 non consentiranno ai giovani di acquisire la necessaria specializzazione e, per quanto riguarda specificamente le facoltà mediche, non permetteranno il necessario contatto con il malato e con la clinica. Così questa riforma universitaria, che avrebbe dovuto favorire la specializzazione dei giovani, finirà con l'averne effetti negativi e si rivelerà una riforma sbagliata non solo per l'uni-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

versità e per la ricerca scientifica ma anche per il paese e si ritorcerà dunque a danno di tutta la società, delle cui sorti noi tutti ci dobbiamo preoccupare.

Abbiamo voluto esternarvi, onorevoli colleghi, questi nostri timori e vi invitiamo nuovamente a riflettere sulle conseguenze che deriverebbero dall'eventuale approvazione di questo articolo, così come di altre norme di questa legge. La nostra, torno a ripeterlo, non è un'opposizione preconcepita ma si fonda su un'analisi critica dei contenuti delle norme proposte. Abbiamo detto, e sottolineiamo ancora una volta, che noi non neghiamo la necessità di ammodernare le nostre strutture universitarie; ma la via da seguire è ben diversa da quella indicata dalla legge. Ecco perché, a nome del gruppo del Movimento sociale, abbiamo desiderato intrattenerci anche su questo articolo e chiedere una modifica del suo contenuto, come del resto faremo anche per le altre norme della legge, proprio per coerenza con la posizione di responsabilità che abbiamo assunto e nella consapevolezza del nostro dovere di difendere le sorti della cultura, della scienza e della vita stessa della società italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Greggi, il quale svolgerà anche il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma.

18. 8.

Greggi.

GREGGI. L'articolo 18, al quale fa riferimento l'emendamento da me presentato, merita un apprezzamento positivo, ma appare meritevole di alcune precisazioni.

È senz'altro da accogliere il principio secondo il quale le università possono tenere corsi di specializzazione e di orientamento professionale; non si riesce però a comprendere che senso abbia la doppia dizione, contenuta nel primo comma dell'articolo, di corsi universitari e corsi postuniversitari. Che si tengano corsi di specializzazione per i giovani laureati, lo si comprende agevolmente; ma che cosa significano corsi universitari di preparazione professionale? Non si segue forse un corso di laurea per acquisire una preparazione attraverso i corsi normali, senza dover essere costretti a seguire parallelamente corsi di preparazione professionale?

Un'altra interpretazione di questa norma è quella che intende questi corsi come « univer-

sitari » perché organizzati dalle università e attuati nel loro interno, ma con riferimento non agli studenti bensì a tutti i cittadini, anche se sprovvisti del titolo di accesso all'università, trattandosi di corsi che non dovrebbero concludersi con il rilascio di un titolo avente valore legale, bensì con un semplice attestato di frequenza e di profitto.

Desidererei pertanto, a tale riguardo, che i relatori volessero fornire precisazioni sul significato del primo comma dell'articolo.

Quanto al secondo comma, esso viene incontro ad un'esigenza profondamente sentita dagli studenti e avanzata già molti anni addietro. Ricordo che circa venti anni fa, quando mi interessavo all'attività degli organismi rappresentativi, uno dei temi maggiormente approfonditi in sede UNURI fu la richiesta di corsi gratuiti per giovani laureati al fine di agevolare la loro preparazione agli esami di Stato e quindi l'accesso alla professione.

Notavamo allora (il rilievo ha un valore sociale di attualità) che in definitiva risultavano svantaggiati i giovani di famiglie meno abbienti, meno introdotte socialmente in certi settori, mentre il giovane (per esempio iscritto alla facoltà di ingegneria) che apparteneva ad una famiglia di costruttori poteva arrivare a questo esame di abilitazione professionale più preparato, sia per l'ambiente in cui era cresciuto, sia per l'esperienza facilmente acquisita, rispetto ad un giovane, magari più preparato dal punto di vista culturale ed intellettuale, che non avesse però la possibilità di fare un'adeguata preparazione fra l'esame di laurea e l'esame di Stato.

Considero pertanto positivamente la creazione di questi corsi per giovani studenti. Ma anche qui forse c'è qualche parola un po' equivoca. Infatti, il secondo comma dell'articolo 18 così recita: « In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale » (cioè in vista di un fine molto preciso) « le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale... ». Non capisco a questo punto il concetto di « preparazione professionale ». Mi pare che la preparazione professionale dovrebbe essere insita già nel corso di laurea. E non riesco a comprendere nemmeno il concetto di « orientamento professionale ». Il giovane, una volta laureato, ha bisogno di corsi specializzati molto precisi, ricapitolativi ed anche estensivi delle materie già studiate, che lo mettano in condizione di affrontare con una preparazione idonea l'esame di Stato.

Che significato ha a questo punto la dizione « corsi di orientamento professionale » ? Il giovane laureato in ingegneria civile o elettrotecnica deve fare l'esame di Stato nella materia della sua specializzazione; ha bisogno quindi di qualcosa di molto preciso: non ha bisogno di un orientamento professionale, bensì di essere aiutato in una più precisa preparazione professionale.

Il mio emendamento riguarda la parte del secondo comma che afferma che questi corsi di preparazione e di orientamento professionale « possono essere frequentati » (evidentemente sono liberi) « dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre tre anni ». Mi pare che alcuni colleghi abbiano presentato un emendamento tendente a sopprimere l'inciso: « da non oltre tre anni ». Su questo sono d'accordo anch'io. Non sono invece d'accordo con il testo in esame, che permette la frequenza ai corsi anche agli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea. Mi pare davvero che stiamo organizzando la « confusione » nell'università.

Se l'ultimo anno del corso di laurea è organizzato seriamente, il giovane che dovrà essere impegnato (me lo auguro), anche nell'università di domani che venisse fuori da questa legge, totalmente, per tutto l'anno, a seguire un intenso corso di laurea (ricordo i corsi di ingegneria, ma credo che lo stesso avvenisse, e mi auguro che avvenga ancora, nel corso di laurea in medicina o in qualsiasi altra facoltà) non potrà contemporaneamente seguire un corso di preparazione professionale. Noi, offrendogli questa preparazione, finiamo non con l'aiutarlo, ma con il danneggiarlo, perché il giovane finisce con il non fare seriamente neanche il lavoro che dovrebbe normalmente fare come studente.

Mi pare quindi che sarebbe molto più produttivo riservare questi corsi ai laureati o diplomati, cioè a coloro che debbono effettivamente dopo qualche mese sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale. Tengo a sottolineare, comunque, che la richiesta di questi corsi tenuti dall'università, sostanzialmente gratuiti, tenuti magari in ore serali per aiutare anche gli studenti che già lavorino, corrisponde ad una esigenza sentita venti anni fa come è sentita anche oggi.

Vorrei rivolgere una domanda ai relatori, ai colleghi che hanno seguito da vicino l'iter di questa legge, e al Governo: su questa legge sono state interpellate (non capisco in quale modo ciò sarebbe potuto avvenire, perché

non esistono) le organizzazioni rappresentative degli studenti? Se fossero state interpellate, forse taluni istituti nuovi, come l'attuale, sarebbero stati presentati senz'altro in modo più preciso e più funzionale.

Vorrei fare un'ultima osservazione per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 18, secondo cui « il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti » che sono obbligatoriamente compresi nei corsi di specializzazione. A me pare che, se vi è una materia nella quale conviene lasciare piena libertà alle università, nel senso che in questi corsi è chiaro l'interesse degli studenti ad avere il massimo di rendimento dal proprio corso, è proprio questa. Noi dovremmo rendere obbligatori quei corsi, o parte di quei corsi, che danno accesso al titolo legale costituito dalla laurea. Lo Stato, o comunque un organo statale, ha il dovere di imporre l'obbligatorietà per molti corsi, a mio giudizio, mentre per quanto riguarda questi corsi di specializzazione, che possono essere i più vari e possono essere, a Milano, per esempio, legati a certe esigenze particolari, a Bari ad altre esigenze e via dicendo, mi pare dovremmo veramente lasciare la massima libertà alle università, a meno che non pensiamo di fare attribuire poi un valore legale « pesante » ai diplomi e alle attestazioni rilasciate dopo questi corsi. Io sono decisamente contrario al valore legale pesante. Questi corsi a mio giudizio devono essere intesi come un aiuto dato ai giovani laureati o a qualsiasi altro cittadino italiano per acquistare liberamente, in base alla propria capacità personale, una maggiore capacità professionale. Quindi in questa materia non ci dovrebbe essere niente di obbligatorio e tutto dovrebbe essere lasciato alla libera iniziativa e alla sensibilità dell'università, secondo le diverse esigenze delle varie università e secondo le diverse esigenze locali o regionali.

Io non ho presentato un emendamento su questo terzo comma. Affido però la questione o ad emendamenti di altri colleghi o al « Comitato dei 9 ». Mi pare comunque che non sia il caso di imporre vincoli obbligatori. Per quanto riguarda il secondo comma, insisterò nella votazione del mio emendamento che per chiarezza, e nell'interesse degli studenti, dice che normalmente non sono ammessi ai corsi di preparazione all'esame di abilitazione professionale gli studenti che non siano laureati. Infatti ammettere gli studenti non laureati significa in definitiva non avvantaggiare gli studenti, ma creare per loro illusioni, disguidi e contrattempi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: L'università organizza, *inserire le parole:* d'intesa con le regioni.

18. 6. Bini, Raich, Giannantoni, Natta, Granata, Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Scionti, Pascariello, Loperfido, Giudiceandrea.

Al secondo comma, dopo le parole: le università organizzano, *inserire le parole:* d'intesa con le regioni.

18. 7. Bini, Raich, Giannantoni, Natta, Granata, Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Scionti, Pascariello, Loperfido, Giudiceandrea.

L'onorevole Bini ha facoltà di svolgerli.

BINI. Questi emendamenti riguardano due punti in cui il disegno di legge — come già nell'articolo precedente — o interviene nel campo della formazione professionale, intesa in uno dei suoi due aspetti che è quello della preparazione terminale di più o meno breve momento (che deve essere ovviamente successiva alla conclusione del *curriculum* di studi, durante il quale avviene invece la parte fondamentale della preparazione professionale, quella più generale), o interviene — ed è il caso del secondo comma dello emendamento 18. 7 — anche in modo contestuale alla fase ultima di quel *curriculum* di studi che dà la formazione generale: per quanto cioè riguarda la preparazione degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

Non c'è bisogno naturalmente di insistere sul fatto che secondo il noto articolo della Costituzione la formazione professionale è affidata alla regione come suo compito specifico ed istituzionale. Il nostro emendamento tende ad evitare che questo compito della regione venga diminuito nella sua portata, ridotto agli aspetti parziali e limitato, per esempio, alla formazione della forza-lavoro esecutiva, cioè sia resa settoriale.

Questi emendamenti tendono ad impedire che il disegno di legge finisca col fare della università un centro che opera nel medesimo campo in cui opera la regione, senza collegare però le proprie iniziative con le iniziative regionali. Senza questo collegamento, la università agirebbe in modo dispersivo e con effetti che ribadirebbero gli indirizzi centralistici, ai danni della impostazione che è necessario dare all'opera degli enti locali e

delle forze sociali che sono espressione diretta della forza-lavoro nel campo decisivo della preparazione, dell'aggiornamento, della qualificazione della forza-lavoro globalmente intesa (come maestranze, tecnici intermedi e tecnici superiori).

Questo tema della formazione professionale implica naturalmente un discorso molto più ampio e complesso di quello che si può fare nell'illustrazione di un emendamento. Qui noi ci limitiamo a sottolineare la necessità che in tutte le sedi in cui si affronta quel tema si faccia un discorso omogeneo, privo di contraddizioni.

Ci è parso di dovere introdurre queste argomentazioni a sostegno di una richiesta che poi di per sé è molto semplice: che, come su analoga materia all'articolo 17, anche nell'articolo 18 si faccia menzione di un intervento della competenza regionale. Le regioni decideranno poi come dar luogo al loro intervento in questa formazione professionale terminale e a quali forze appoggiarsi nell'impostarla e nello svilupparla.

Qui noi possiamo e vogliamo soltanto affermare che riconfermiamo con questo emendamento — e speriamo che lo riconfermi la Camera — il diritto della regione d'intervenire e collaborare con l'università in un campo che è comune alle due istituzioni e richiede perciò cooperazione piena.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: secondo i criteri di cui al terzo comma, *con le parole:* ai sensi del terzo comma.

18. 5. Mattalia, Orilia, Grimaldi.

L'onorevole Mattalia ha facoltà di svolgerlo.

MATTALIA. Si tratta di cosa da poco, signor Presidente, ma il rinvio all'articolo 1 contenuto nell'articolo 18 ripropone la vecchia e forse un po' banale considerazione che le pagine migliori di un libro sono molto raramente le prime, proprio per il fatto di essere state le prime ad essere scritte; mentre avrebbero, per contenere in prelude tutte le virtù di un libro, dovuto essere le ultime. Proprio quanto è accaduto all'articolo 1, che non è mai uscito dal suo bozzolo, che ha avuto una nascita stentata, strascinato fuori della matrice col forcipe e con molte mani pronte a turare la bocca al neo-

nascente perché non gridasse cose troppo impegnative o pericolose.

E così, pur essendosi moderatamente disarticolato, è rimasto tuttavia qualche cosa di sostanziale. Mi ricordo di aver sottoposto un emendamento all'attenzione della Commissione dichiarando che si potevano estendere, ampliare, aumentare le indicazioni dell'articolo 1 proprio richiamandolo da punti vari della legge. Ecco che a questo punto la legge fa rimando all'articolo 1 facendogli dire quanto in sostanza l'articolo 1 non dice: perché l'articolo 1, nel punto a cui si fa rimando, non stabilisce assolutamente alcun criterio. Enuncia una norma generica e l'unica parola che potrebbe suggerire il criterio è l'avverbio « democraticamente », salvo che poi « democraticamente » fa rimando a punti particolari della legge: e quindi mi pare che il rimando potrebbe essere anche turbante, nel senso di generare un contenzioso interpretativo dell'articolo 1.

Da questo punto di vista a me pare che sia meglio, più opportuno e semplice formulare il rinvio come da me proposto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: i relativi attestati vengono rilasciati dall'università, con le parole: e rilascia i relativi attestati.

18. 1. Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.

BADALONI MARIA. Signor Presidente, mi associo a questo emendamento e lo mantengo. Si tratta più che altro di un emendamento formale, che non ha bisogno di eccessive illustrazioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, che s'intendono già svolti in sede di discussione dell'articolo:

Al secondo comma, sopprimere le parole: da non oltre tre anni.

18. 3. Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.

Sopprimere il terzo comma.

18. 4. Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo la parola: conseguimento, inserire le parole: mediante esami di Stato disciplinati con decreto del ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il ministro della pubblica istruzione.

18. 9. Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.

TERRANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRANA. Molto brevemente, signor Presidente. Il nostro emendamento riguarda un aspetto particolare di questo articolo ed in sostanza rappresenta una precisazione che riteniamo utile e forse necessaria per evitare interpretazioni sbagliate od equivocate dell'articolo, ed in particolare dell'ultimo comma. Tale comma prevede, nel quadro di questi corsi di preparazione professionale, l'esistenza di corsi che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale. Noi chiediamo sia precisato che questa qualifica professionale possa essere conferita soltanto mediante esami di Stato disciplinati con decreto del ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il ministro della pubblica istruzione.

Facciamo riferimento, oltre che al ministro della pubblica istruzione, anche al ministro di grazia e giustizia perché a questo ministro fanno capo gli ordini, i collegi e gli albi professionali in genere.

Ci sembra che l'emendamento possa essere accolto sia con riferimento ad alcuni aspetti pratici, sia con riferimento ad alcuni aspetti di carattere teorico e, se volete, anche costituzionali. Le scuole attuali di specializzazione, infatti, per restare sul piano pratico, non hanno fatto una prova molto brillante proprio per la mancanza, noi crediamo, di un controllo finale esterno.

Qualche collega ha parlato poco fa della serietà di questi corsi; orbene, noi crediamo che il prevedere l'esame di Stato possa costituire un qualche rimedio per ottenere quel tanto di serietà necessaria. Naturalmente l'emendamento si ispira anche al principio costituzionale per il quale i titoli culturali sono distinti: ad esempio, la laurea è distinta dall'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. Quindi, come si vede, l'emendamento risponde anche ad uno scrupolo di carattere costituzionale.

Voglio sottolineare che anche la soluzione raggiunta in sede di Commissione per quanto

riguarda i corsi (anch'essi di carattere professionale, organizzati presso i dipartimenti) di scelte educative in vista dell'abilitazione all'insegnamento prevedono che questa abilitazione venga anch'essa conferita mediante un esame di Stato da parte di apposite commissioni statali e regionali, e non quindi dalle università. Mi sembra pertanto opportuno che titoli che hanno valore professionale, e talora attribuiscono la facoltà di esercitare determinate professioni, vengano attribuiti da organi statali.

MAZZARINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda i corsi di preparazione, di specializzazione e di orientamento professionale, il disegno di legge ci trova in moltissimi punti d'accordo, salvo alcune precisazioni e liberalizzazioni necessarie. Perché l'accordo? E perché quelle precisazioni? Noi ispiriamo la nostra concezione per questa parte alle conclusioni che derivano dal calcolo di previsione di quelle professioni che vennero definite nella *classification internationale* del *Bureau international du travail* nel numero di 15 gruppi, e cioè: 1) architetti; 2) ingegneri; 3) fisico-matematici; 4) biologi, veterinari, agronomi; 5) medici; 6) professori universitari di materie scientifiche; 7) professori di scuole secondarie di materie scientifiche; 8) direttori e « quadri » amministrativi; 9) professori universitari di lettere; 10) professori di scuole secondarie di lettere; 11) altri professori, escluse le elementari; 12) economisti e studiosi di statistica; 13) specialisti di scienze sociali non economisti; 14) pittori, scultori, romanzieri, poeti e simili; 15) altre professioni di categoria A. Sono questi i 15 gruppi atti alla formazione delle classi dirigenti con attività professionali indicate in quella *classification* come della categoria A; poiché infatti questi 15 gruppi rappresentano un numero abbastanza elevato, quasi il 50 per cento, dei gruppi professionali della *classification* prevista dal *Bureau international du travail*. Questo calcolo ha 33 gruppi, di cui appunto quei 15 costituiscono la categoria A.

Ci sembra necessario considerare il problema dell'orientamento e della selezione professionale in un quadro ben diverso da quello consueto, anche in considerazione dei risultati della XXVI *Conférence internationale*

de l'Instruction publique, pubblicati nel 1963. Se infatti combiniamo questi risultati con i dati statistici relativi all'Italia, secondo una media che tenga conto delle esperienze, *grosso modo*, degli ultimi 10 anni, potremo concludere che sono realizzabili determinate economie nella spesa per la formazione dei detti « quadri » riferibili ai 15 gruppi indicati nel prospetto del *Bureau international du travail*.

Queste economie riguardano il tempo non degli studi, ma della preparazione professionale. Nell'ambito di tutti e 15 i suddetti gruppi, possiamo per altro riscontrare in Italia una percentuale di studenti che non chiudono la carriera universitaria entro gli anni prescritti (i cosiddetti fuori-corso o quelli che addirittura rinunciano) di gran lunga maggiore che nei paesi anglosassoni.

Ecco perché dicevo che sono realizzabili e desiderabili economie che riducano razionalmente queste perdite con costi maggiori, dunque, nella preparazione alle professioni dei 15 gruppi.

L'articolo 18 ci trova consenzienti, in linea di massima, per lo spirito che lo anima, e concordiamo con l'opportunità, ai fini della precisazione, di aggiungere ad esso il primo comma mancante nell'originario progetto approvato dal Senato. Così come concordiamo con il secondo comma, l'originario primo comma del disegno di legge approvato dal Senato, salvo a ritenere opportuna la soppressione, alla fine di esso, della limitazione « da non oltre tre anni », per la seguente ragione. Con la frequenza dei corsi di preparazione e di orientamento da parte degli iscritti all'ultimo anno, noi realizziamo già precise economie nella preparazione di futuri partecipi dei 15 gruppi elencati dal *Bureau international du travail*, quelle economie che dicevo necessarie - e possiamo aggiungere sufficienti - ai fini di equilibrare lo squilibrio dei costi in confronto dei paesi anglosassoni. Quanto però ai già laureati o diplomati, tali economie non hanno più senso essendo esse implicite nei risultati che a più riprese ho già avuto modo di illustrare.

Sarà bene insistere sempre sulla necessità di liberalizzare in questo come in altri campi. Diciamo che i costi della preparazione ai 15 gruppi indicati dal *Bureau* sono tanto minori quanto più spazio lasceremo alla libera iniziativa di docenti e di discenti.

Per questa ragione proponiamo altresì la soppressione dell'intero ultimo comma di detto articolo 18, essendo esso una ulteriore limitazione di quell'autonomia dell'insegnamento su cui la stessa maggioranza concorda.

Circa l'emendamento 18. 1 — come diceva l'onorevole Badaloni, puramente formale — non capisco perché si debba cambiare la forma che troviamo nel testo della Commissione. Inoltre il soggetto — l'università — mi pare che sia un po' troppo lontano. Non abbiamo bisogno della forma attiva e ritengo quindi più esatta la dizione della Commissione. (*Interruzione del deputato Moro Dino*).

Sono d'accordo con l'emendamento 18. 2 dell'onorevole Almirante.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Siamo contrari all'emendamento Bini 18. 6: i motivi sono diversi. In particolare vi è un motivo che noi facciamo risalire direttamente alla Costituzione; inoltre, riteniamo che questo emendamento debba considerarsi precluso, perché l'università non può organizzare, di intesa con le regioni, corsi universitari e post-universitari ai fini di preparazione, di specializzazione, di orientamento e di aggiornamento professionale. La regione non ha queste competenze. La regione a statuto ordinario non ce l'ha certamente: è sufficiente leggere l'articolo 117; inoltre, queste competenze non le sono state demandate con leggi approvate dalla Camera. La regione ha competenza in materia di istruzione artigianale e professionale e di assistenza scolastica; non ha competenza in altra materia comunque riferibile alla vita universitaria. Non solo, la regione viene chiamata in causa in questa legge sin dall'articolo 1 (al terzo comma), ma per motivi completamente diversi da quelli riferibili all'articolo 18.

Inoltre noi, pur votando contro l'articolo 17, non abbiamo presentato alcun emendamento soppessivo, in quanto la collaborazione con le regioni poteva anche avere una sua validità. Ciò anche perché, come ho detto, il terzo comma dell'articolo 1 così recita: « Le università collaborano e trasmettono criticamente le conoscenze scientifiche, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando la preparazione culturale e professionale degli studenti nonché la formazione dei docenti. Concorrono, mediante il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del paese promuovendo forme di collaborazione con centri anche stranieri di cultura e di ricerca. con le re-

gioni, le province, i comuni e con le forze sociali e produttive del territorio ».

È evidente che si tratta di finalità diverse da quelle previste nell'articolo 18. Il riferimento alle regioni poteva, come ho detto, avere una sua validità all'articolo 17, in quanto in questo articolo si prevedono i servizi di orientamento professionale.

Pertanto, è logico che vi sia un'intesa con la regione in quanto esiste anche una collaborazione con organizzazioni professionali e sindacali; ma tutto ciò non è previsto all'articolo 18. Infatti, i corsi universitari e post-universitari di preparazione, di specializzazione, di orientamento e di aggiornamento professionale, previsti in questo articolo, sono compiti esclusivi dell'università.

Quindi noi riteniamo che l'emendamento Bini 18. 6 non possa essere messo in votazione, anche perché mentre il servizio di orientamento professionale può rientrare nel criterio dell'assistenza scolastica e può essere incluso in un più vasto criterio concernente l'istruzione professionale o artigianale, di cui all'articolo 117 della Costituzione, non così si può affermare per tutto il resto. Nel momento in cui l'università rilascia titoli di specializzazione aventi valore legale, per l'esercizio professionale, la regione non c'entra, perché essa rappresenta già una discriminazione e determina una polverizzazione del valore del titolo.

Ecco perché ripetiamo che l'emendamento 18. 6 non può, a nostro avviso, essere posto in votazione; lasciamo comunque la decisione alla Presidenza e non intendo, per quanto mi riguarda come relatore, sollevare un incidente.

Siamo contrari all'emendamento Mattalia 18. 5, in quanto propone una modifica al terzo comma dell'articolo, comma al quale noi siamo contrari.

Ci dichiariamo anche contrari all'emendamento Spitella 18. 1 per gli stessi motivi espressi dall'onorevole Mazzarino. E non credo che c'entri la grammatica, onorevole Moro Dino. Qui c'è un punto, che separa due periodi: conclude un pensiero e ne inizia un altro. Si poteva anche pensare, onorevole Moro, che l'università organizzava i corsi, e i titoli potevano essere rilasciati da uno degli istituti dipendenti dall'università. Invece è l'università che rilascia i titoli, non il dipartimento. Ecco perché il rilievo da me fatto all'inizio della discussione aveva un suo fondamento. Noi siamo d'accordo che sia l'università a rilasciare i titoli.

Esprimiamo parere contrario all'emendamento Bini 18. 7, in quanto esso reinserisce il concetto « di intesa con le regioni » al secondo comma.

Qui l'intesa con le regioni non è possibile, perché si tratta di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Cosa c'entra l'intesa con le regioni? È assurda, è assolutamente inaccettabile.

Per quanto riguarda il primo comma di questo articolo — ecco perché non abbiamo sollevato incidenti — voi potreste anche pensare di organizzare corsi di orientamento o di aggiornamento professionale con la concorrenza della regione ai fini dell'assistenza scolastica; ma al secondo comma si tratta di esami di Stato, di abilitazione all'esercizio professionale, del rilascio di un titolo qualificato ai fini della professione (professione derivata *ex* articolo 14).

Su questo punto, onorevoli colleghi, siamo convinti di avere ragione, non si tratta di essere antiregionalisti. Non abbiamo sollevato il problema all'articolo 17 o in altri articoli, ma l'intesa con le regioni in materia di esami di Stato e di abilitazione all'esercizio professionale non è concepibile: neanche per la regione a statuto speciale della Sardegna, che specificatamente può intervenire in materia universitaria, ma non in senso didattico, bensì in relazione alle attrezzature scientifiche. Così, la regione siciliana ha contribuito alla formazione di laboratori scientifici o alla creazione di determinati istituti, ma come un qualsiasi ente che partecipi in forma consortile per la nascita di un istituto universitario.

Ma il voler stabilire l'intesa con le regioni per l'abilitazione all'esercizio professionale, è, a nostro avviso, assurdo, inconcepibile e anche incostituzionale.

Siamo poi favorevoli all'emendamento Greggi 18. 8, tendente a sopprimere la limitazione « dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma ».

Gli studenti devono essere innanzitutto orientati a conseguire il diploma o la laurea e successivamente possono andare al corso di specializzazione o al corso che li può orientare all'esercizio della professione: è il cosiddetto vecchio tirocinio, è una esercitazione successiva alla laurea o al diploma.

Concordiamo pure con l'emendamento Giomo 18. 3, il quale mira a sopprimere la limitazione dei tre anni. A questo proposito, ringrazio i colleghi liberali per aver sollevato questo problema.

All'articolo 7 è stato stabilito che a 25 anni di età si può accedere all'università indipen-

dentemente dal possesso di determinati diplomi. Con questo articolo 18, invece, si vorrebbe togliere il diritto, a un individuo che ha conseguito la laurea, di frequentare un corso di specializzazione o di qualificazione per l'abilitazione all'esercizio professionale se siano trascorsi più di tre anni.

È follia pura, è una limitazione gravissima, perché si può essere anche impediti per ragioni di malattia; si può essere impediti per un cumulo di motivi, si può anche andare all'estero. Indubbiamente l'emendamento dello onorevole Giomo è migliorativo rispetto al testo della legge. « Da non oltre tre anni », che cosa significa? È una costruzione eccessiva e fiscale assurda. Questo principio non è valso neppure in periodo di guerra: quanti sono partiti per la guerra, sono ritornati, hanno ottenuto l'abilitazione! Non è possibile che in una legge come questa voi, onorevoli colleghi della maggioranza, aboliate il valore legale del titolo se entro tre anni non sarà frequentato il corso di abilitazione professionale. Noi, quindi, invitiamo ad accogliere all'unanimità l'emendamento Giomo. Non si tratta di problema politico, ma di un problema sostanziale, importante, che riguarda tutti e di tutte le parti.

A questo punto noi chiediamo che sia inserita la collaborazione degli ordini professionali; insistiamo su questa che ci sembra una richiesta seria, anche se non ci illudiamo che la maggioranza presti interesse a una nostra proposta.

Siamo d'accordo sull'emendamento Mazzarino 18. 4, che chiede la soppressione del terzo comma e, ovviamente, sull'emendamento Almirante 18. 2.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria agli emendamenti Bini 18. 6 e 18. 7, perché in altre parti di questa legge si tratta ampiamente di intesa e collaborazione fra università e regioni nello svolgimento di compiti che interessano contestualmente l'organizzazione fra università e regioni. Per quanto riguarda i corsi cui fa specifico riferimento l'articolo 18 la regione non può intervenire con nessun atto di intesa. Essendo la collaborazione stabilita da altre disposizioni della legge non è il caso qui di riferirci alle regioni, soprattutto con la dizione « d'intesa con le regioni ».

Sono favorevole all'emendamento Mattalia 18. 5: in effetti qui si fa riferimento « ai sensi » di un terzo comma e non a « criteri » che non sono fissati.

Sono favorevole all'emendamento Spitella 18. 1, dato che non capisco perché si debba interrompere un periodo che scorre bene con un soggetto all'inizio che è l'università, la quale rilascia i relativi attestati con un punto. Il ripetere il soggetto « l'università » pare quasi un omaggio all'università stessa, con il timore che questa dimensione sfugga al legislatore.

Quanto all'emendamento Greggi 18. 8, non lo accetto perché (e faccio riferimento anche all'emendamento Giomo 18. 3) questi corsi di cui al secondo comma di questo articolo non sono obbligatori e favoriscono i giovani nella loro preparazione a sostenere l'esame di Stato: è opportuno perciò che si rivolgano e a coloro che frequentano l'ultimo anno del corso di laurea, perché già si predispongano a quella che sarà una loro preparazione impegnativa per l'esame di Stato, e a quelli che hanno ottenuto la laurea, almeno per tre anni.

Non credo sia opportuno estendere i termini, poiché affaticheremmo con un numero eccessivo di studenti o di laureati l'università per dei corsi che sono soltanto facoltativi *ad adiuvandum*.

Sono quindi di parere contrario all'emendamento Greggi 18. 8 e all'emendamento Giomo 18. 3 e anche all'emendamento Almirante 18. 2, per le ragioni già esposte relative all'intesa con le regioni: anche la collaborazione degli ordini professionali sarà stabilita nell'organizzazione di questi corsi senza che la legge lo debba imporre e nell'autonomia di questa organizzazione che le stesse università si daranno.

Sono contrario anche all'emendamento Mazzarino 18. 4, inteso a sopprimere il terzo comma, per il fatto che attraverso l'indicazione contenuta nel terzo comma si concludono delle attività di studio che portano a qualifiche professionali. Perciò sono favorevole, proprio come conseguenza logica, allo accoglimento dell'emendamento Biasini 18. 9, perché effettivamente questa qualifica professionale sarà ottenuta con esami di Stato disciplinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con il ministro della pubblica istruzione, perché così la legge vuole per quanto riguarda le qualifiche professionali.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento Bini 18. 6 per le motivazioni testé esposte dal relatore per la maggioranza; sono favorevole agli emendamenti Mattalia 18. 5 e Spitella 18. 1, sempre associandomi alle considerazioni dell'onorevole Elkan; sono contrario ancora agli emendamenti Bini 18. 7, Greggi 18. 8, Giomo 18. 3. In sostanza il secondo comma dell'articolo, come è stato rilevato, vuol dare un primo contributo a una diversa organizzazione e preparazione degli esami di Stato. È chiaro che chi ha conseguito la laurea da oltre tre anni probabilmente ha avuto altre forme di esperienza professionale e perciò in tal caso non si richiede la frequenza di questi corsi. Vorrei anche chiarire che con questa limitazione di tre anni non si toglie a nessuno il diritto a ottenere l'abilitazione professionale, come ha erroneamente sostenuto l'onorevole Nicosia: si toglie solamente la possibilità di frequentare questi corsi.

Sono contrario agli emendamenti Almirante 18. 2 e Mazzarino 18. 4, perché, d'accordo con il relatore, ritengo perfettamente giusto che il Consiglio nazionale universitario, come fissa delle materie caratterizzanti per i corsi di laurea normali, così fissi a maggior ragione delle materie precise per questi corsi che danno luogo a una qualificazione professionale.

Sono favorevole all'emendamento Biasini 18. 9.

Vorrei fare un'osservazione di carattere formale, signor Presidente: mi pare che l'inserimento dopo la parola « conseguimento » dell'emendamento Biasini, per cui le parole « di una qualifica professionale » succedono dopo una così lunga formulazione, grammaticalmente non sia molto scorrevole. Sarebbe bene inserire l'emendamento dopo le parole: « conseguimento di una qualifica professionale ». È una correzione puramente formale, ma mi pare che così il periodo grammaticalmente sia più corretto.

PRESIDENTE. Onorevole Terrana, ella, come cofirmatario dell'emendamento Biasini, accetta il suggerimento del Governo ? Comunque, mi pare un problema che si studierà in sede di coordinamento.

TERRANA. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bini 18. 6.

L'onorevole Nicosia, senza farne una questione formale, ha sollevato una preclusione

per motivi di costituzionalità relativamente a questo emendamento: ha posto cioè una questione pregiudiziale. Senza entrare nel merito della questione, faccio presente che per il terzo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, rispetto a uno o più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva.

Onorevole Bini, mantiene il suo emendamento 18. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BINI. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, non intendo certamente mettere in discussione quanto ella ha testé affermato in ordine alla proponibilità di una questione pregiudiziale di carattere costituzionale circa uno o più emendamenti. Richiamandomi a quanto ha già fatto presente l'onorevole Nicosia, desidero soltanto confermare le ragioni del nostro voto contrario, che si fondano non soltanto su motivi di opportunità ma anche di carattere politico-costituzionale.

Attraverso i due emendamenti Bini 18. 6 e 18. 7 — la mia dichiarazione di voto si riferisce ad entrambi questi emendamenti con le medesime motivazioni — si vogliono attribuire dei poteri decisionali alle regioni in materia universitaria. I colleghi mi insegnano che la competenza delle regioni è regolata dall'articolo 117 della Costituzione, in base al quale le regioni, per quanto riguarda l'istruzione, hanno soltanto competenza in materia di « istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica ». Anche intendendo l'istruzione professionale nel senso più ampio, non si può nemmeno ritenere che le regioni possano partecipare a scelte di carattere decisionale in concorso con le università.

Gli emendamenti Bini 18. 6 e 18. 7, nella loro formulazione, consentono di attribuire alle regioni dei poteri decisionali in materia di istruzione universitaria, poiché il termine « d'intesa », nell'interpretazione che ne darebbe domani chiunque dovesse applicarlo, non potrebbe che significare la necessità del concorso delle due volontà, quella dell'università e quella della regione.

I colleghi che hanno presentato l'emendamento nell'illustrarlo hanno indicato che con

la proposta, in fondo, intendevano soltanto confermare la loro volontà di vedere le regioni collaborare con l'università nel campo generale della competenza universitaria. In realtà invece vogliono introdurre di soppiatto una competenza che alle regioni non spetta.

Mi sia permesso di estendere la dichiarazione di voto all'emendamento Giomo 18. 3, sul quale si è pronunciato in senso contrario l'onorevole relatore per la maggioranza, contro il parere del relatore di minoranza onorevole Nicosia. L'onorevole Nicosia aveva fatto una considerazione estremamente semplice. Egli aveva detto: nel secondo comma dell'articolo 18 si prevede che, in vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzino corsi di preparazione e di orientamento professionale; dovendo questi corsi ritenersi utili (se il Governo propone una formula di questo genere evidentemente li ritiene utili), non si comprende perché l'utilità di questi corsi non venga riconosciuta per coloro i quali abbiano terminato i corsi di laurea da oltre tre anni. Vi potrebbero, infatti, essere casi in cui persone che hanno concluso l'università da più di tre anni ritenessero necessario, o almeno utile, partecipare ai corsi professionali. L'onorevole Elkan risponde con una argomentazione che non convince.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Non sono corsi di abilitazione; sono corsi istituiti per aiutare coloro che intendono sostenere l'esame di Stato.

PAZZAGLIA. Ho interpretato perfettamente le sue parole e non intendo attribuirle opinioni che ella non ha espresso. Ella ha sostenuto, sì, che non si tratta di corsi abilitanti o di orientamento professionale, e che non sono obbligatori; pertanto — ella ha detto — non si vede il motivo per cui, trattandosi di corsi che non rilasciano un titolo e che sono facoltativi, si debba concedere a coloro che siano laureati o diplomati da più di tre anni di frequentarli.

Sulla base di quanto ella ha detto mi consenta di fare alcune considerazioni. Ritiene utili questi corsi? Certamente sì, perché se ella, con la maggioranza, e il Governo, non li ritenesse utili, non li proporrebbe. Noi possiamo, invece, accettarli con riserva. Voi se considerate i corsi utili, non potete escludere questa utilità anche per coloro che hanno conseguito la laurea da più di tre anni.

Le considerazioni del relatore per la maggioranza non ci convincono a votare contro l'emendamento presentato dai colleghi liberali. Non si tratta di una tesi di parte: la nostra tesi ci pare conforme all'interesse di coloro che si diplomano o si laureano. Proprio perché non vorrei che in questo caso ragioni di disciplina di gruppo o di maggioranza imponessero la votazione nei termini in cui la propone l'onorevole Elkan, cioè di reiezione dell'emendamento, chiedo che su questo emendamento si voti a scrutinio segreto. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bini 18. 6.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mat-
talia 18. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Spitel-
la 18. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento Bini 18. 7 è precluso a seguito della votazione intervenuta sull'emendamento 18. 6.

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 18. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 18. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che il problema al nostro esame è eminentemente tecnico e che su di esso, una volta chiariti i termini della questione, è possibile raggiungere un accordo. È stato giustamente rilevato dal sottose-

gretario Romita che il limite di tre anni posto dall'articolo 18 non preclude ai giovani la possibilità di adire gli esami di abilitazione professionale; rimane però aperto il problema della loro partecipazione o no a questi corsi di preparazione.

Opportunamente l'articolo 18 sancisce la facoltà per l'università di indire corsi di preparazione agli esami professionali; ma non si comprende perché a tali corsi non possano partecipare i giovani che abbiano conseguito la laurea da oltre tre anni. Può infatti accadere che un giovane non sostenga gli esami di abilitazione perché s'è orientato verso un altro campo d'attività o perché ha risolto i propri problemi di vita; ma può darsi anche il caso di giovani che nei primi tre anni dopo la laurea non abbiano avuto la possibilità di sostenere gli esami di abilitazione. Ora non si vede perché a costoro si debba precludere la partecipazione ai corsi di preparazione.

Si potrebbe obiettare che chi s'è laureato da oltre tre anni ha perduto un poco della freschezza della preparazione universitaria; ma questa è una ragione che sembra piuttosto militare a favore dell'ammissione di questi giovani ai corsi, perché evidentemente maggiori sono allora le loro esigenze. Si potrebbe anzi sostenere che, se vi è un caso in cui l'università è particolarmente interessata a che i giovani seguano i corsi di preparazione, questo ricorre proprio nei riguardi dei giovani che si sono laureati da oltre tre anni.

Per queste ragioni invito i colleghi a riflettere seriamente su un emendamento che non ha significato politico, ma puramente tecnico, e sul quale non dovrebbe essere impossibile trovare un accordo.

GIOMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Nel momento in cui la Camera si accinge a votare a scrutinio segreto su un nostro emendamento, desideriamo esortare i colleghi a riflettere sul fatto che la nostra proposta tende a favorire proprio i giovani meno abbienti, i quali talora sono costretti ad iniziare l'attività lavorativa subito dopo la laurea e non possono pertanto prepararsi subito agli esami di abilitazione. Occorre inoltre tenere conto di chi non abbia potuto sostenere gli esami per causa di malattia. In considerazione di questi giovani noi chie-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

diamo uno spazio di tempo più ampio al fine della loro partecipazione ai corsi.

Poiché tanto si accentua, da parte della maggioranza, il carattere sociale di questa riforma, l'approvazione del nostro emendamento dovrebbe essere considerata una coerente prova di solidarietà con coloro che, avendo studiato e non disponendo di mezzi, hanno pure diritto a beneficiare della possibilità di seguire, anche trascorsi tre anni dalla laurea, corsi che consentano anche a loro di prepararsi a conseguire l'abilitazione professionale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento Giomo 18.3 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal deputato Pazaglia, a nome del gruppo del MSI.

Indico pertanto la votazione segreta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	121
Voti contrari	213

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Arzilli
Achilli	Assante
Alboni	Avolio
Aldrovandi	Azimonti
Alessandrini	Azzaro
Alessi	Baccalini
Alfano	Badaloni Maria
Allera	Badini Confalonieri
Andreoni	Baldani Guerra
Andreotti	Baldi
Anselmi Tina	Ballarin
Antoniozzi	Barberi
Ariosto	Bardelli
Armani	Bardotti
Arnaud	Baroni

Bartesaghi	Cianca
Bartole	Ciccardini
Bassi	Cicerone
Bastianelli	Cirillo
Battistella	Coccia
Beccaria	Colajanni
Benedetti	Colleselli
Bensi	Colombo Emilio
Beragnoli	Compagna
Bernardi	Conte
Bertè	Corà
Bertucci	D'Alessio
Biagini	Dall'Armellina
Biamonte	D'Ambrosio
Bianchi Fortunato	Damico
Bianco	D'Angelo
Bima	D'Antonio
Bini	d'Aquino
Bo	D'Arezzo
Bodrato	D'Auria
Boldrin	De Laurentiis
Boldrini	Del Duca
Bologna	Della Briotta
Bonifazi	Dell'Andro
Borra	De Lorenzo Ferruccio
Borraccino	De Maria
Bortot	De Martino
Botta	de Stasio
Bottari	Di Giannantonio
Bova	Di Lisa
Brandi	di Marino
Bressani	Di Mauro
Busetto	D'Ippolito
Buzzi	Di Primio
Caiazza	Di Puccio
Caldoro	Donat-Cattin
Calveti	Elkan
Calvi	Erminero
Camba	Esposito
Canestrari	Evangelisti
Canestri	Fabbri
Caponi	Fasoli
Cardia	Felici
Carenini	Ferrari
Carra	Ferrari-Aggradi
Carta	Fibbi Giulietta
Caruso	Finelli
Castellucci	Fioret
Cataldo	Fiumanò
Catella	Flamigni
Cebrelli	Fornale
Ceravolo Sergio	Foschi
Ceruti	Fregonese
Cervone	Fulci
Cesaroni	Galloni
Chinello	Galluzzi
Ciaffi	Gaspari
Ciampaglia	Gessi Nives

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

Onorevole Mazzarino, mantiene il suo emendamento 18. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Biasini 18. 9, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

NICOSIA. Signor Presidente, chiedo che l'articolo 18 sia votato per divisione, nel senso di votare il primo comma, che è da noi condiviso, e quindi gli altri due.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18.

(È approvato).

Pongo in votazione gli altri due commi.
(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso, nel testo modificato con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo che la Camera prosegua domattina, alle 10,30, l'esame della legge di riforma universitaria, con lo svolgimento di emendamenti, riprendendo poi i suoi lavori martedì alle 16,30, con votazioni sul provvedimento in oggetto.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di disegni di legge.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza »;

« Anticipazione, da parte dello Stato, delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Modificazioni nell'assegnazione a Commissioni di progetti di legge.

PRESIDENTE. Su segnalazione della VIII Commissione permanente (Istruzione) ho riesaminato l'assegnazione, ai fini della competenza, delle sottoindicate proposte di legge concernenti l'arte sanitaria ausiliaria dei terapisti della riabilitazione.

Tenuto conto della materia, ritengo che tali proposte possano essere trasferite alla XIV Commissione permanente (Sanità) in sede referente, con gli indicati pareri:

DE MARIA e CAROLI: « Disciplina della professione dell'arte sanitaria ausiliaria di fisiochinesiterapista » (183) (con parere della IV, della V, della VIII e della XII Commissione);

MASSARI e REGGIANI: « Ordinamento della professione dei chinesioologi » (1070) (con parere della IV, della VIII e della XII Commissione);

COCCO MARIA ed altri: « Norme per il funzionamento delle scuole e per la regolamentazione della professione di terapisti della riabilitazione » (1238) (con parere della IV, della V, della VIII e della XII Commissione);

IOZZELLI: « Estensione delle norme delle registrazioni concernenti le professioni sanitarie ausiliarie ai terapisti della riabilitazione » (1470) (con parere della IV, della V, della VIII e della XII Commissione).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la II Commissione (Interni) nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato i seguenti progetti di legge:

Senatori CASTELLACCIO ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (3782), con l'assorbimento della proposta di legge ZAPPA ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 » (3719), la quale, pertanto, verrà cancellata dall'ordine del giorno;

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (3681).

Annunzio di interrogazioni.

CARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Sabato 20 novembre 1971, alle 10,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

e delle proposte di legge:

CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle Amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori:* Elkan, per la maggioranza; Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, di minoranza.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

GALLONI e GRANELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale (*Modificata dal Senato*) (2761-B);

— *Relatore:* Ballardini.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore:* De Maria.

4. — *Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.*

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

6. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

7. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

Martedì 23 novembre 1971, alle 16,30:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge: 3450 e delle proposte di legge: 40, 252, 611, 788, 1430, 2364, 2395, 2861, 3372 e 3448.

2. — Discussione della proposta di legge: 2761-B.

3. — Discussione del disegno di legge: 2958.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

6. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

7. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come mai non è stata ancora definita la pratica, posizione n. 1045627, intestata a Zollo Ciro, nato il 23 novembre 1892, residente nel comune Colle Salvetti, frazione Vi-carello, via Mortaiolo, 18.

L'ultima sua istanza è del 3 luglio 1971.

In essa lo Zollo allegando la copia del foglio matricolare, ha documentato che fu a contatto con il nemico, in Cirenaica con il 43° reggimento fanteria, dal 1913 al 1919.

(5-00138)

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando il Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto provvederà ad inviare alla Direzione provinciale del tesoro di Massa, la pratica per la riscossione dell'assegno, legato alla concessione dell'onorificenza, intestato a Pilati Virgilio, classe 1899, residente a Coloredo Di Zeri.

(5-00139)

SANTONI, SACCHI, ROSSINOVICH, BACCALINI E MALAGUGINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

se sono a conoscenza che la società Sit Siemens di Milano - azienda a partecipazione statale - persiste nel suo assurdo atteggiamento non attuando quanto disposto nella sentenza emessa dalla pretura di Milano in data 12 gennaio 1971, che ordina la riassunzione in fabbrica del lavoratore Giuseppe Bonora, membro di commissione interna, ingiustamente licenziato dalla direzione.

se sono a conoscenza che un'altra analoga ordinanza, di alcuni giorni fa emessa dalla stessa pretura di Milano, riguardante il rientro in fabbrica di un altro attivista

sindacale anch'esso ingiustamente licenziato dalla direzione della Sit Siemens, è stata immediatamente eseguita dalla direzione reintegrando il lavoratore al proprio posto di lavoro;

se non ravvisano in questo diverso atteggiamento della direzione nei confronti di due identiche ordinanze che stabiliscono il rientro in fabbrica di due lavoratori il tentativo di creare un precedente per la interpretazione unilaterale e restrittiva dello Statuto dei lavoratori e il preciso disegno volto a dimostrare per intimidire i lavoratori, che la direzione aziendale può non tener conto delle leggi dello Stato né delle sentenze di magistratura;

se sono a conoscenza che questo inammissibile comportamento della direzione ha sollevato e solleva tuttora una forte indignazione nella pubblica opinione e tra i lavoratori della fabbrica, i quali hanno espresso ripetutamente il proprio sdegno con vari scioperi aziendali.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure i Ministri interessati intendono adottare per imporre alla direzione della Sit Siemens il rispetto dei diritti dei lavoratori, l'attuazione e il rispetto delle leggi della Repubblica e delle sentenze di magistratura.

(5-00140)

SANTONI, SACCHI, ROSSINOVICH, BACCALINI E MALAGUGINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi fatti avvenuti allo stabilimento Alfa Romeo di Arese il giorno 17 novembre 1971 dove i lavoratori sono stati sottoposti da parte della direzione aziendale e di alcuni dirigenti a ripetuti atti provocatori, quali la mancata corresponsione dei salari arretrati maturati e la falsa denuncia di pretese violenze operate dai lavoratori, allo scopo di creare diversioni e provocare interventi esterni in una vertenza di squisita natura sindacale.

Gli interroganti chiedono inoltre quali iniziative il Ministro intende assumere per porre termine a simili provocazioni e favorire unitamente alla conclusione positiva della vertenza in atto, quel clima di serenità necessario per il buon andamento dell'azienda. (5-00141)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è esatto che l'Amministrazione degli Istituti ospedalieri di Volterra (Pisa) non mette a concorso i posti di primo segretario, vice ragioniere capo, capo sezione segreteria e vice economo, in quanto si è in attesa che vengano modificate le norme di concorso per consentire, a chi attualmente ricopre quei « posti », senza averne i titoli, di prendere pieno e assoluto possesso;

per sapere se è esatto che risultano ancora scoperti i posti di ingegnere capo, di capo sezione ragioneria generale, di ragioniere capo, di capo servizio e di due dattilografe;

per sapere se è esatto che nell'anno 1970 sono stati liquidati ai membri della Commissione per i concorsi 16 milioni;

per sapere se è esatto che sui muri di Volterra fanno bella mostra di sé i manifesti di avviso di vendita all'asta di beni pignorati all'Amministrazione degli ospedali. (4-20668)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali assicurazioni, e di che « tipo », può dare ché sia assicurata la continuità della scuola di Servizio sociale di Pisa, gestita dall'ONARMO, con la direzione della professoressa Luisa Folorni, docente di psicologia della facoltà di lettere e filosofia dell'università di Pisa;

per conoscere, in particolare, i motivi per i quali le forze politiche pisane, malgrado qualche debole interessamento, si sono comportate perché la scuola cessi ogni attività.

(4-20669)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi abbiano concorso a far emanare dal Ministero l'incredibile decreto del 5 ottobre 1971, con il quale si nomina vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa persona che, contro ogni norma, non fa parte del corpo sociale e i cui soli meriti sono quelli di essere in possesso della tessera del PSI;

per sapere quali organi dello Stato hanno fatto scrivere al Ministro che la persona indicata viene nominata per le sue « capacità imprenditoriali », quando tutti i pisani sanno

che l'unica attività imprenditoriale del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa si è collaudata ai tavoli del *bridge* e del *ramino*. (4-20670)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se è esatto che una grande scritta (ora ricoperta) del seguente tenore: « 46 parà morti = 46 sporchi fascisti di meno », faceva bella mostra di sé sul muro dello stadio comunale di Livorno;

per sapere se è esatto che, in Livorno, sono stati distribuiti, da parte dei militanti di Lotta Continua volantini, in cui è detto che i paracadutisti, tragicamente scomparsi dinanzi alle acque della Meloria, sono morti, non per la Patria, ma per un « Governo fascista » e « per i padroni » e che nessun ideale, se non quello del denaro, li aveva spinti ad indossare la divisa che già fu dei soldati della Folgore;

se è esatto che il giornale *Il Manifesto* ha scritto che i paracadutisti caduti nelle acque davanti a Livorno, « addestrati ad una visione eroica e fascista della vita », non sono morti per la libertà, ma per gli sporchi interessi dei padroni;

quali determinazioni traggano, dinanzi ad episodi così significativi che denotano, ormai apertamente, un disegno ben preciso, cioè quello di disarmare la nazione, moralmente e materialmente, in nome di una società che, dall'esaltazione dei delinquenti e degli assassini che rapinano « per la rivoluzione » e diventano « eroi », fino ad arrivare alla pornografia la più bestiale e in quanto bestiale violenta, dovrebbe sboccare in quella società in cui i « carri armati » riportano ordine anche perché in quelle società si muore di fame;

per sapere cosa intendono fare per contrastare questo piano eversivo che investe le caserme fino all'esaltazione della tragica morte di soldati che certamente non rubavano, non assallavano banche, non rapinavano, non uccidevano, ma, semplicemente, così come la Costituzione detta, rendevano alla Patria il servizio che ogni cittadino le deve, in quanto una patria senza forze armate perde, per sempre, la sua libertà. (4-20671)

SKERK. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza di un'ennesima discriminazione ai danni della minoranza nazionale slovena del Friuli-Venezia Giulia ed in particolare nei riguardi degli sloveni della

provincia di Trieste durante lo svolgimento delle operazioni relative all'undicesimo censimento della popolazione, le disposizioni per le quali, secondo l'affermazione dell'ispettore regionale dell'ISTAT, furono impartite direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In base a informazioni raccolte l'interrogante ha rilevato fino a che punto venne attuato un disegno volto a negare agli sloveni il diritto di esprimersi nella propria lingua fornendo le informazioni richieste per il censimento sui moduli, in lingua slovena, distribuiti dagli organi competenti, e contrassegnati con l'emblema della Repubblica ed il numero di codice ISTAT - CI-1 - TS. È noto infatti che questi moduli vennero distribuiti, a chi ne facesse esplicitamente richiesta, e spesso dopo una serie di vessazioni e tentativi di intimidazione. In tutta una serie di casi è stato richiesto ai cittadini appartenenti alla minoranza slovena di rinunciare a questo diritto o di recarsi negli uffici regionali competenti per ottenere un modulo che avrebbero dovuto ricevere a domicilio dalle mani dei rilevatori stessi.

Molti sloveni hanno fornito le informazioni richieste sul modulo in lingua slovena che venne però rifiutato durante l'operazione di raccolta effettuata dal 24 ottobre al 10 novembre 1971. Si tratta, per la precisione, dei casi rilevati nel territorio del comune di Trieste, mentre nei comuni del circondario detti moduli venivano tranquillamente accettati e codificati a cura dei competenti uffici comunali. Soltanto l'11 novembre anche le autorità del comune di Trieste procedettero alla raccolta dei moduli sloveni « contestati ».

L'interrogante inoltre chiede di avere una precisa risposta anche per quel che riguarda l'atteggiamento della commissione provinciale per il censimento, presieduta dal prefetto di Trieste dottor Abbrescia, che tramite il suo segretario dottor Steinbach - dopo aver definito « provocata volutamente ed in malafede da ben individuati settori ed ambienti » la decisione degli sloveni di servirsi dei propri diritti sanciti dalla Costituzione e da precisi accordi internazionali, nonché attuati praticamente anche in altre regioni italiane abitate da consistenti minoranze nazionali - minacciava i sindaci della provincia di Trieste ed i segretari comunali assieme ai « renitenti » sloveni, rei di aver ottemperato alla legge ed aver fornito le informazioni necessarie nella propria madre lingua, di sanzioni e denunce a carattere giudiziario. In questo senso chiede se non si ritenga necessario accertare tutte le responsabilità dell'accaduto, anche personali

e prendere gli opportuni provvedimenti per impedire che in uffici tanto importanti dei funzionari possano mantenere un atteggiamento che denota una mentalità inconcepibile e di chiara marca fascista.

Chiede inoltre per quale motivo si sia proceduto al censimento di parte della minoranza slovena in Italia mediante un censimento che esclude la presenza di sloveni nelle province di Gorizia ed Udine e viene effettuato in condizioni di mancata attuazione dei principi di uguaglianza e tutela giuridica, sanciti dalla Costituzione, dallo statuto speciale della regione e da precisi obblighi internazionali, che sono - del resto - le uniche basi per una obbiettiva rilevazione statistica. (4-20672)

NICCOLAI CESARINO, GIOVANNINI, MARMUGI, TANI E BIAGINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è a loro conoscenza, che la strada Fossato-Tabernacolo di Gavigno-Gavigno nel comune di Cantagallo (Firenze), che dovrebbe congiungere il versante del Reno con quello del Bisenzio, i cui primi progetti risalgono al 1952, non è stata ancora realizzata malgrado le insistenti richieste delle popolazioni e degli amministratori degli enti locali interessati.

Che qualche mese fa, nel versante del Reno (comune di Cantagallo) il Consorzio di bonifica montana dell'Alto bacino del Reno, ha iniziato la costruzione del tratto di strada Fossato-Tabernacolo di Gavigno e che i lavori saranno sospesi a metà dell'opera intrapresa per mancanza di finanziamento che si aggira sui sessantacinque milioni. Mentre resta insoluto anche il tratto del versante del Bisenzio da Tabernacolo a Gavigno.

Che a causa di quanto sopra, i cittadini delle frazioni di Fossato e di Acqua nel comune di Cantagallo, per recarsi al capoluogo comunale devono compiere attualmente un percorso di cento chilometri fra l'andata e il ritorno e che le popolazioni della Valle del Limentra gravitano per ragioni economiche sulla valle del Bisenzio e su Prato, con tutte le conseguenze per quei cittadini che sorgono dalla mancanza dei tratti stradali suddetti.

Gli interroganti chiedono di sapere, altresì, se siano a conoscenza e cosa intendano fare, di fronte alla esasperazione di quelle popolazioni che proprio in questi giorni hanno accompagnato una loro rinnovata richiesta agli organismi, personalità e autorità locali, e nazionali, da una petizione sottoscritta da trecentoquattordici famiglie. (4-20673)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

LIZZERO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

sia le ragioni misteriose, del caso incredibile di lencocrazia, del ritardo di anni per la soluzione della pratica di concessione della croce di Vittorio Veneto e dell'assegno vitalizio in favore del signor Giovanni Ferro, nato a Mortegliano (Udine), nel 1877; pratica presentata tra le prime del Friuli senza ottenere risposta se non dopo anni di richieste; risposta che indicava essere stato compiuto un errore da parte di uffici, errori poi corretti con una nuova pratica da parecchio tempo presentata;

sia pure, ricordando che il Ferro ha già compiuto 95 anni e che ha partecipato a 4 anni della guerra 1915-18, per conoscere quando sarà possibile a questo ex combattente ottenere il riconoscimento al quale ha pieno diritto. (4-20674)

TERRAROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è stato informato che nella notte tra l'11 e il 12 novembre 1971 un contingente di carabinieri, al comando del capitano Ferrara, è stato impiegato in una operazione anti-sciopero contro un esiguo picchetto di operai che presidiavano i cancelli dell'azienda « Jolly-Polli » di Lallio (Bergamo), provocando numerosi contusi tra gli scioperanti e procedendo ad arresti immotivati.

L'interrogante chiede che venga disposta un'inchiesta per accertare le responsabilità dei rispettivi comandi sia per quanto riguarda le direttive dell'operazione sia per quanto riguarda loro esecuzione. (4-20675)

TERRAROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è stato informato che mercoledì 3 novembre 1971 il Comandante della stazione dei carabinieri di Rudiano (Brescia) ha ordinato l'arresto del segretario provinciale della FABI, Alberto Orsoni, e del segretario provinciale della FIB-CISL, Angelo Boniotti, « sorpresi » a svolgere azione di picchettaggio all'ingresso della « Cassa Rurale » di Roccafranca nel corso di uno sciopero di protesta contro il licenziamento per rappsaglia di un dipendente di quella banca.

L'interrogante chiede che si dispongano le misure necessarie per accertare sia le motivazioni dell'arresto sia la condotta del sottufficiale nei confronti degli arrestati. (4-20676)

TERRAROLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è stato informato che mercoledì 10 novembre 1971 il signor Francesco Grandi, degente in conseguenza di un infortunio sul lavoro presso il reparto di traumatologia degli Spedali civili di Brescia, è ricorso allo « sciopero della fame » per chiedere di essere operato (come le sue condizioni urgentemente richiedevano sin dal momento dell'infortunio, avvenuto venti giorni prima).

L'interrogante fa presente che i medici-anestesisti, secondo l'organico degli Spedali civili, dovrebbero essere dodici; che fino a un mese fa solo cinque posti dell'organico erano coperti; che da due settimane un altro medico-anestesista ha dato le dimissioni.

L'interrogante chiede di conoscere quali misure sono state adottate o si intendono adottare per porre fine a una situazione tanto assurda quanto drammatica. (4-20677)

TERRAROLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è stato informato che la Società Nazionale Ferrovie e Tranvie, esercente in concessione la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, ha ripristinato il servizio di trasporto-merci sulla tratta Cede-golo-Forno di Allione, interrotta da una frana il 3 settembre 1971, ma non ha ancora ripristinato il servizio di trasporto-passeggeri, costringendo gli utenti a trasbordi (ferrovia-autocorriera e viceversa) disagiati e precari.

L'interrogante fa presente che detta società si è fino ad oggi rifiutata di ripristinare il servizio di trasporto-passeggeri coprendosi con l'alibi di frane incombenti sulla tratta citata, ma ha provveduto solo in questi giorni a predisporre una perizia geologica sul luogo, dopo che le popolazioni e le amministrazioni comunali della zona avevano, in vario modo, fatto sentire la loro protesta.

L'interrogante chiede che vengano adottate tutte le misure necessarie per impegnare detta società a ripristinare immediatamente il servizio di trasporto-passeggeri. (4-20678)

CATALDO E SCUTARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale gli uffici finanziari di Pisticci, importante centro della provincia di Matera, verrebbero trasferiti nel capoluogo di provincia, e comunque soppressi;

se è a conoscenza della presa di posizione unanime del consiglio comunale contro ogni eventuale soppressione o trasferimento

degli uffici medesimi, cosa che oltretutto creerebbe difficoltà enormi alla maggioranza dei cittadini della provincia già serviti da detti uffici finanziari, anche per la difficoltà enorme delle comunicazioni, l'ampiezza del territorio ed il numero dei cittadini interessati;

se non ritiene opportuno dare tempestive assicurazioni al consiglio comunale di Pisticci che gli attuali uffici finanziari colà ubicati, pur in vista dell'applicazione della nuova legge tributaria, non saranno soppressi o trasferiti, e ciò anche alla luce della posizione geografica del comune nell'intera zona del Metaponto. (4-20679)

DEL DUCA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se:

a) abbiano avuto notizia che nella prima quindicina dello scorso maggio la maggioranza faro-comunista al comune di Vasto (Chieti) è venuta a mancare con il passaggio alla minoranza dei consiglieri comunali Zappacosta e Bontempo;

b) che in seguito a tale circostanza il gruppo di minoranza richiese in data 21 maggio la convocazione a norma di legge e nei 10 giorni, del consiglio comunale per rovesciare il sindaco e la giunta ed eleggere un nuovo sindaco ed una nuova giunta, espressione della nuova maggioranza;

c) se sappiano che il vice sindaco reggente (il sindaco era stato sospeso *ope legis*) signor Pomponio per evitare la sua caduta e quella dei suoi colleghi di giunta non provvede a fissare nei termini di legge il consiglio comunale che addirittura ebbe luogo dopo oltre due mesi cioè il 24 luglio;

d) se sappiano che detto periodo è servito al Pomponio ed ai suoi colleghi per recuperare i due consiglieri Zappacosta e Bontempo per ricostituire la maggioranza;

e) se sappiano della incredibile sentenza emessa dal pretore di Vasto, che sembra non sia stata impugnata dal procuratore della Repubblica di Vasto, con la quale il Pomponio, che per fini personali e di parte ha palesemente omesso di applicare norme precise di legge commettendo il reato di omissione di atti d'ufficio e di interesse privato in atti d'ufficio, è stato assolto con formula piena perché il fatto non costituisce reato;

f) per sapere quali provvedimenti potranno essere adottati dopo tale incredibile sentenza per garantire alle minoranze il fondamentale diritto di richiesta di convocazione e di decisione del consiglio comunale per di-

scutere nei modi e nelle forme di legge, argomenti di pubblico interesse.

Infatti le attuali disposizioni, se la tesi del pretore di Vasto risulta fondata, sono del tutto vanificate ove cessi l'obbligo per la maggioranza consiliare di disporre la convocazione del consiglio, nei termini previsti dall'attuale testo unico della legge comunale e provinciale e la grave omissione non sia punita dal codice penale. (4-20680)

LEVI ARIAN GIORGINA E BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della circolare n. 386 datata 8 ottobre 1971 del provveditore agli studi di Torino relativa all'« Attività di orientamento degli alunni della scuola secondaria per l'anno scolastico 1971-72 », nella quale, dopo alcune dichiarazioni che si riferiscono a concetti di pedagogia e di psicologia, si invitano i presidi di scuola media di Torino e provincia ad organizzare interventi di carattere psicologico e inerenti alla scelta professionale, il cui scopo dovrebbe essere di risolvere casi di difficoltà scolastica presentati dagli alunni, di dare indicazioni sull'orientamento professionale o sul *curriculum* di studi secondari superiori, e di intrattenere le famiglie sui medesimi argomenti. La circolare prosegue suggerendo che in ogni scuola si scelga un insegnante « preparato e sufficientemente informato nel settore delle scienze psicologiche e sociali, e, soprattutto disposto a ascoltare e a capire gli alunni, nonché ad avvertire la rilevanza di certi fattori ambientali, familiari ed economici, che a volte possono influire negativamente sulle scelte e sui rendimenti scolastici » e gli si assegnino il titolo e i compiti di « consulente scolastico ».

Gli interroganti, del tutto scettici sull'efficacia e sull'opportunità stessa di una simile impostazione del lavoro psicologico e di servizio sociale nella scuola, si limitano in questa sede a chiedere se l'iniziativa è limitata al provveditore di Torino o è estesa a altre province; quali criteri sono stati indicati per la scelta degli insegnanti « preparati e sufficientemente informati »; quale si prevede che sia la loro posizione normativa e retributiva. (4-20681)

QUERCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato il sollevamento dall'incarico di direttore del CAP INIASA di Foggia del ragionier Michele Basanini, so-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

stituito con un elemento estraneo al detto istituto, nonostante che le disposizioni interne dell'INIASA, attualmente vigenti, prevedono la scelta dei direttori dei CAP tra il personale insegnante dell'istituto.

Risulta all'interrogante che a seguito di forti proteste delle associazioni sindacali, il commissario straordinario dell'INIASA ha revocato il provvedimento ma non ha reintegrato il ragionier Basanini al posto precedentemente occupato, esponendo il suddetto a possibili trasferimenti in altre sedi in vista del passaggio delle attività dell'INIASA alle regioni. (4-20682)

BIAGINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che in risposta a precedenti interrogazioni era stata data assicurazione che entro il 30 giugno 1971 sarebbero state definite tutte le domande tendenti ad ottenere i benefici e riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 per gli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti — a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria per le domande avanzate da:

Bucciantini Giulio, classe 1890, domiciliato a Pistoia;

Bruschi Didaco, classe 1890, domiciliato a Marliana (Pistoia);

Luzi Giacomo, classe 1884, domiciliato a Agliana (Pistoia);

Dini Anelito, domiciliato a Pistoia. (4-20683)

QUERCI E BRIZIOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i criteri in base ai quali l'Ente teatrale italiano decide quali compagnie accogliere nei teatri che esso gestisce; e i criteri in base ai quali l'ente stabilisce l'apporto finanziario da dare a ciascuna compagnia, se cioè corrispondere ad essa un contributo fisso a titolo di assicurazione o una percentuale sugli incassi, e la misura del contributo o della percentuale corrisposti.

Gli interroganti desiderano inoltre conoscere se risponde a verità la notizia, apparsa sulla stampa, che più commedie del presidente dell'Ente, Diego Fabbri, vengono rappresentate da compagnie diverse nel circuito teatrale dell'ETI.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di conoscere l'entità e la natura dei contributi a qualsiasi titolo corrisposti dall'ETI alle compagnie che rappresentano opere del suo presidente. (4-20684)

BIAGINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che in risposta a precedenti interrogazioni è stato assicurato che entro il 30 giugno 1971 sarebbero state definite tutte le domande tendenti ad ottenere i benefici e riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, per gli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti — a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria per le domande avanzate tramite il comune di Pistoia dai signori:

Barontini Guido protocollo n. 16668 del 17 luglio 1968;

Boari Evdo protocollo n. 15160 del 26 giugno 1968;

Borri Alfonso protocollo n. 17163 del 24 luglio 1968;

Barone Giuseppe protocollo n. 15055 del 25 giugno 1968;

Bottari Angelo protocollo n. 16668 del 16 luglio 1968;

Begliomini Marino protocollo n. 15054 del 25 giugno 1968;

Daghini Primo protocollo n. 15679 del 4 luglio 1968;

Dini Donato protocollo n. 15540 del 3 luglio 1968;

Frosini Alfredo protocollo n. 15160 del 26 giugno 1968;

Fedi Arrigo protocollo n. 22124 del 28 settembre 1968;

Fondi Alfredo 1968;

Gualtieri Emilio protocollo n. 17721 del 6 luglio 1968;

Giannoni Ottavio protocollo n. 14683 del 21 giugno 1968;

Galigani Ezelino protocollo n. 24940 del 29 ottobre 1968;

Lucarelli Guglielmo protocollo n. 18072 del 6 agosto 1968;

Lombardi Alfredo protocollo n. 14681 del 22 giugno 1968;

Maltinti Vittorio protocollo n. 14681 del 22 giugno 1968;

Michelozzi Giulio protocollo n. 15415 del 2 luglio 1968;

Micheli Virgilio protocollo n. 15950 del 10 luglio 1968;

Mascii Luigi 1968;

Neri Modesto protocollo n. 15160 del 26 giugno 1968;

Palandri Agostino protocollo n. 15053 del 25 giugno 1968;

Paoli Secondo protocollo n. 14682 del 20 giugno 1968;

Priami Giovanni protocollo n. 1278 del 13 gennaio 1971;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

Tesi Giulio protocollo n. 15064 del 26 giugno 1968;

Pacilli Clilo protocollo n. 16903 del 19 luglio 1968;

Vannucci Marsilio protocollo n. 15950 del 10 luglio 1968. (4-20685)

ALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, in riferimento all'incidento sul lavoro occorso il 15 novembre 1971 all'operaio Giacomo Massimi della SNIA di Colleferro, incidente dovuto alla mancanza di misure di sicurezza, se non ritenga di dover intervenire presso la direzione dell'azienda perché vengano tutelate la salute e l'incolumità dei lavoratori, attualmente messe quotidianamente in pericolo dalla nocività dell'ambiente di lavoro e dai ritmi troppo intensi. (4-20686)

FREGONESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 47 della legge n. 249 del 18 marzo 1968 ed a quanto anche disposto dalla Presidenza del Consiglio con apposito fonogramma, non è stato permesso ad un delegato della Federazione provinciale degli statali di Venezia, ragioniere Arena Salvatore in servizio presso la locale direzione provinciale del Tesoro, di intervenire al Congresso nazionale della Federazione nazionale statali della CGIL;

per sapere, premesso che regolare permesso sindacale è stato concesso al delegato locale del Sindacato autonomo del Tesoro in occasione del congresso svoltosi a Senigallia e considerata la motivazione addotta per negare il richiesto permesso al delegato della CGIL (« eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio » e « non appartenenza agli organi statuari permanenti della organizzazione » — come se il congresso non avesse fra i suoi compiti anche quello di verificare e rinnovare tali organi), se non ravvisino in tale atteggiamento un intento discriminatorio per altro inconcepibile da parte del dottor Pasquale De Masi — direttore della Direzione provinciale del Tesoro — il quale per altro partecipa regolarmente a riunioni nazionali della Dirstat;

per conoscere i provvedimenti che intendono adottare al fine di ricondurre il direttore della direzione del Tesoro di Venezia al rispetto dei diritti sindacali del personale posto alle sue dipendenze. (4-20687)

ACHILLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti voglia adottare onde consentire, attraverso la revoca della concessione di una linea automobilistica privata, la istituzione da parte della azienda trasporti milanesi della linea interurbana Milano-Opera Pieve Emanuele.

Questa nuova linea risponde a urgenti e pressanti necessità dei nuovi nuclei residenziali e industriali che si sono accresciuti o formati *ex novo* in questi ultimi anni lungo la strada statale n. 412 e la strada provinciale « vigentina ».

In particolare gli abitati di Opera, di Pieve Emanuele e il nuovo insediamento residenziale creato dall'INCIS necessitano di rapidi e frequenti collegamenti con la città di Milano che solo un'azienda di pubblico trasporto può garantire.

D'altro canto l'azienda trasporti milanesi ha già deliberato e di recente riaffermato, la istituzione di questa nuova linea.

Si rende pertanto necessaria la revoca della concessione ai privati onde consentire l'attuazione di questo servizio. (4-20688)

BUSETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, venuto a conoscenza dell'apertura di una inchiesta amministrativa promossa dal rettore dell'università di Padova sino dal 1970 su gravi irregolarità amministrative che si sarebbero verificate presso l'istituto di anatomia e istologia patologica della stessa università, diretto dal professor Italo Rizzi e della successiva indagine giudiziaria promossa dalla procura della Repubblica di Padova a carico dello stesso professore indiziato per gravi accuse di falso ideologico, di truffa continuata e aggravata ai danni dell'amministrazione dello Stato — come del resto ne hanno data ampia notizia quotidiani nazionali e locali;

sia potuto accadere che il professor Rizzi dopo essere stato sospeso dallo svolgimento delle attività accademiche, abbia potuto successivamente esserne reintegrato mentre non è chiusa l'indagine giudiziaria promossa a suo carico;

per sapere in base a quali norme ciò sia potuto avvenire e in particolare se sia stato questo il modo più idoneo sotto diversi profili, di dare una risposta positiva alle più volte manifestate richieste di indagini, di accertamenti e insieme di porre ordine nelle cliniche universitarie, espresse dall'associa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

zione degli assistenti e degli incaricati e dalle organizzazioni sindacali dell'università alle quali aderiscono i dipendenti non docenti.
(4-20689)

DI PRIMIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in quale modo intenda risolvere la vertenza che interessa il personale del predetto Dicastero in merito alla corresponsione della indennità mensile ormai percepita dalla maggior parte del personale statale, dopo che nell'incontro avvenuto il 24 marzo 1971 con le organizzazioni sindacali del Ministero aveva assunto precisi impegni; tenuto conto che l'agitazione comporta notevoli disagi ai cittadini che si vedono privati dei servizi svolti dalle Prefetture si chiede inoltre di conoscere — con l'urgenza che il caso comporta — se l'Amministrazione ha esperito tutti i tentativi utili a portare a soluzione la vertenza in corso e, quindi, se ha convocato le organizzazioni sindacali per riferire in merito ed evitare, perciò, il proseguimento dell'agitazione e dello sciopero.
(4-20690)

TROMBADORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se corrisponde a verità che la decima edizione della Esposizione quadriennale d'arte moderna in Roma dovrebbe svolgersi in tre tempi distinti presentando di volta in volta soltanto autori invitati da tre diverse commissioni con le tre diverse rubricazioni di « astrattisti », « sperimentali » e « figurativi »;

2) se, nel caso che queste rubricazioni siano state a tal fine effettivamente utilizzate non ravvisino in esse una diseducativa corruzione della lingua italiana la quale in nessun modo può tollerare d'essere sconvolta al punto di negare che un autore il quale predilige il linguaggio « astratto » è egli stesso portatore d'una specifica « figuratività », che un autore il quale predilige il linguaggio della « rappresentazione oggettiva » è egli stesso portatore di una specifica « astrazione », e, infine, che gli uni e gli altri, sono portatori di « sperimentazioni » non meno audaci, se non di più, di quelle realizzate da coloro che professano lo « sperimentalismo » come ideologia;

3) se, poiché il corretto impiego della lingua italiana dovrebbe presumersi ben noto a coloro che l'avrebbero in tal modo disatteso, non sia da ravvisarsi dietro quelle rubricazioni di comodo la deliberata volontà di determinati

gruppi di critici, di artisti, di funzionari e di mercanti, di imporre al pubblico, che delle opere d'arte dovrebbe il più possibile essere libero fruitore, una loro personale prefigurazione o, peggio, di pretendere di far valere una simile prefigurazione al solo scopo di consolidare anche attraverso i pubblici istituti di cultura la loro funzione di dispensatori della verità artistica;

4) se corrisponde a verità che, a sarcastica conferma di quanto sopra, è già avvenuto il fatto che un certo numero di autori sono stati dalle tre diverse commissioni ordinarie rubricati, all'insaputa l'una dell'altra, ora come « astrattisti », ora come « figurativi », ora come « sperimentali », ciò che era inevitabile nel caso di autori di una certa qualità o anche soltanto d'una certa rinomanza;

5) se non si ritenga di dover chiedere al presidente dell'Ente autonomo quadriennale di Roma di annullare tutte le decisioni finora prese in modo così grossolano e irrispettoso dello sviluppo della cultura artistica, non già per limitare, mediante l'intervento dell'esecutivo, l'autonomia di un ente di cultura, ma per impedire che ogni autonomia venga travolta da patteggiamenti e compromessi fra gruppi di esperti trasformati in gruppi di potere;

6) se, infine, non si ritenga di dover richiamare il segretario generale dell'Ente autonomo quadriennale nazionale d'arte di Roma, funzionario permanente del medesimo, all'ufficio che dovrebbe *ipso jure* competergli di farsi custode dell'autonomia dell'importante manifestazione garantendo in primo luogo agli artisti italiani di qualunque ideologia o tendenza di non dover sottostare a preventive rubricazioni, per giunta strumentali e false, come condizione obbligata per stabilire il loro contatto col pubblico.
(4-20691)

LA BELLA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano opportuno e necessario intervenire mediante i loro organi periferici (medico provinciale e ispettorato provinciale del lavoro) per porre fine alle attività, in continua espansione, della impresa WISIL, fabbricazione di protesi dentarie, installata nel semi-interrato e in due appartamenti dello stabile sito in Roma, via Luigi Ronzoni, 41, impresa gestita dai signori Bozzacchi Bruno, Polverini Emilio e Cosma Teodoro in considerazione che le denunce degli inquilini, più volte inoltrate nel corso degli ultimi 8 anni a tutte le autorità locali, compreso il magistrato penale,

sono rimaste senza risposta veruna malgrado che:

tale attività, in un edificio di civile abitazione ove sono allocate oltre 30 famiglie, è da considerare tra quelle comprese nell'elenco delle industrie insalubri di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 1971, emanato dal Ministro della sanità a norma dell'articolo 261 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265, ai nn. 25 e 182 delle industrie classificate di prima classe, in quanto vengono usate per la fabbricazione delle protesi acrilati e resine sintetiche emananti fetore insopportabile di fumi e gas ad azione riconosciuta cancerogena e che, di conseguenza, « debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni » a norma delle citate disposizioni;

viola gli articoli 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento, recanti provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

nel comportamento della WISIL si realizzano le ipotesi di cui agli articoli 659 e 674 del codice penale, oltreché dell'articolo 844 del codice civile e 33 del regolamento di polizia urbana del comune di Roma;

nel concentrare gli oltre 40 operai addetti alle lavorazioni in uno scantinato e in due appartamenti si configura violazione delle norme sull'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali essendo la cubatura, gli impianti di aerazione e la illuminazione naturale difformi da quelli previsti dalla legge. (4-20692)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere a quale punto siano giunte le indagini relative alla nota vicenda giudiziaria relativa a ben note personalità politiche e ministeriali ed ai collegamenti tra questa vicenda e l'attività dei magistrati competenti.

« Se non si ritenga opportuno sollecitare il Consiglio superiore della magistratura che da tempo ormai è impegnato nella istruttoria regolamentare affinché venga tranquillizzata la attesa della pubblica opinione.

(3-05497)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro *ad interim* di grazia e giustizia, per sapere, dopo la dichiarazione di netta dissociazione dalle strane proposte intese a intervenire autoritariamente nel riparto della pubblicità o dei relativi gettiti e con ciò a falsare il gioco della libera competizione tra gli organi di stampa, se non ritenga di dover verificare come e in qual misura sia effettiva nel paese la libertà di stampa, della quale tutti a parole si fanno fautori e tutori.

« In proposito, premesso che il problema della libertà di stampa è ben più vasto e diverso da quello della stabile occupazione dei giornalisti, si chiede se il mantenimento e l'ampliamento di provvidenze a favore dell'editoria, alla quale in tal modo si riconosce una funzione di interesse generale, non debbano essere collegati, come conseguenza di quella funzione, a una libertà più "aperta" e ad un onesto "dovere di cronaca", specie per quanto riguarda le attività e i dibattiti delle Camere e di tutte le assemblee e gli istituti in cui si articola la vita democratica del paese.

« La conclamata "libertà di informazione" non può essere un diritto a senso unico, ma deve tradursi in un "dovere" d'informazione, da svolgere con imparzialità e completezza, senza discriminazioni nei fatti tra "buoni" e "cattivi", salvo ovviamente piena libertà di commento e di critica secondo la linea di ciascun organo di stampa.

(3-05498)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere, in rapporto ai nuovi gravi episodi di violenza verificatisi all'Alfa Romeo di Arese a danno di due dirigenti dello stabilimento:

se si rendono conto che la libertà di lavoro, sancita nella Costituzione e solo occasionalmente e neppure univocamente confermata dal Governo, è di fatto inesistente e ciò soprattutto a causa della prassi di indulgente lassismo prescritta, anche in tema di osservanza di precise norme vigenti, alle forze dell'ordine;

se e come giudicano la posizione di quei sindacati che, dopo aver disinvoltamente sorvolato e virtualmente smentito l'accaduto parlando di "speciose polemiche", ammettono di aver disposto picchetti e azioni atti istituzionalmente a generare intimidazioni e violenze.

(3-05499)

« ALPINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere se gli è pervenuta la notizia che, con provvedimento in data 9 novembre 1971, il provveditore agli studi di Belluno ha cautelatamente sospeso dal servizio il professor Antonio Zamengo, insegnante a tempo indeterminato di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico industriale statale di Feltre, avendo ritenuto che le contestazioni sul comportamento di detto insegnante nell'esercizio delle sue funzioni avanzate dal preside dell'istituto rivestissero carattere di gravità e di urgenza; e quindi per sapere se si proponga di intervenire immediatamente al fine di revocare il provvedimento emesso contro il professor Zamengo, fondato su di un odioso e partigianato pettegolezzo, smentito dalle testimonianze degli studenti dell'istituto che, fra l'altro, in numero di duecento circa hanno sottoscritto una dichiarazione in cui definiscono calunniose le accuse ed esprimono completa solidarietà con l'insegnante ingiustamente colpito dalla grave misura disciplinare, e che hanno nella giornata di mercoledì 17 novembre effettuato una astensione dalle lezioni in segno di solidarietà ed inviato una loro delegazione a conferire col provveditore.

« Tale solidarietà ha tanto più significato per il fatto che con il provvedimento "disciplinare" si tenta di colpire un insegnante che si è dimostrato attivo per richiamare

l'attenzione delle autorità scolastiche e della amministrazione provinciale nonché della opinione pubblica in generale sulle miserevoli condizioni dell'istituto, non solo privo di aule, di laboratori, di attrezzature, di palestre, ma addirittura pericoloso dato il suo stato attuale e la mancanza di manutenzione. Le azioni dirette a proporre con decisione il problema dell'istituto e a premere per la sua soluzione hanno creato una compatta e consapevole forza degli studenti, contro i quali si è sviluppata in questi 15 giorni una reazione provocatoria e repressiva avente apertamente lo scopo di intimidire la massa studentesca ed a isolare gli elementi più qualificati, anche tra gli insegnanti impegnati nel movimento.

« Dalla provocazione contro alcuni studenti che distribuivano volantini nella giornata del 4 novembre, arrestati per reati prefabbricati, all'offensiva dei fascisti, dalle denunce e intimidazioni di ogni sorta alla pubblicazione di un manifesto da parte di un gruppo di genitori cosiddetti benpensanti, dal sabotaggio delle assemblee studentesche alle pressioni ed ora ai provvedimenti disciplinari verso alcuni insegnanti, è un susseguirsi di fatti che evidenziano l'intento repressivo che li ispira.

« In questo quadro si colloca il fatto specifico all'inizio descritto, fonte di una ancor più viva inquietudine tra gli studenti feltrini e l'opinione pubblica democratica.

(3-05500) « GRANZOTTO, CANESTRI, BORTOT ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per sapere quali provvedimenti intende adottare per rendere regolari i viaggi nazionali della compagnia di bandiera Alitalia, la quale da alcuni mesi non riesce quasi mai a rispettare l'orario di partenza e di arrivo dei propri aerei su tutti i tratti di percorrenza, in particolare sulla Venezia-Roma e viceversa, ove si sono registrati ritardi anche di un'ora e mezza.

« L'interrogante ritiene superfluo sottolineare la gravità dei fatti denunciati e delle loro conseguenze per i viaggiatori che fiduciosamente ritengono di potersi valere per il disbrigo dei loro affari dei servizi dell'Alitalia e vedono ricompensata la loro fiducia con un disservizio generale e persistente, da far pensare ad una incapacità del gruppo dirigente della compagnia di bandiera di assolvere alle proprie funzioni.

(3-05501)

« MORO DINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per conoscere se l'azienda di confezioni GRACI ha ricevuto finanziamenti agevolati per la costruzione dello stabilimento di Sant'Arpino (Caserta);

se risulta al Ministro che la direzione ha deciso la smobilitazione dell'azienda ed ha già iniziato il trasferimento di una parte del macchinario e se non ritenga di dovere immediatamente intervenire per bloccare i finanziamenti;

per sapere quali provvedimenti intenda adottare perché sia garantita la difesa della occupazione delle 120 operaie minacciate di licenziamento.

(3-05502)

« JACAZZI, RAUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno per sapere se sono a conoscenza della grave azione di strumentalizzazione politica del recente censimento avvenuta a Milano.

« Più precisamente se corrisponde a verità che due terzi dei rilevatori sono stati assunti attraverso una organizzazione studentesca di sinistra senza che l'amministrazione comunale abbia dato alcuna ragione plausibile di tale preferenza; che i rilevatori appartenenti a codesta organizzazione hanno praticamente compiuto un censimento segreto all'interno del censimento ufficiale, poiché ciascuno di essi era in possesso di un questionario ciclostilato dal significativo titolo " Guida per raccogliere i dati utili all'uso politico del censimento " e contenente i seguenti dati da accertare:

1) livello dell'analisi complessiva delle situazioni specifiche di quartiere. Segnalazione di:

a) zone controllate da grossi proprietari (immobiliari);

b) grandi processi di abbattimento, sostituzione, ecc. sia massiccia sia capillare di caseggiati a fini speculativi;

c) eliminazione di fabbriche con riutilizzo speculativo dei suoli;

d) gravi carenze di servizi generali (scuola, asili, verde);

e) forti disagi per quanto riguarda i trasporti (zone isolate con pochi mezzi di trasporto);

f) concentrazione di case vecchie e fatiscenti con tipologie inadeguate;

2) livello di disagio nei singoli caseggiati. Segnalazione di:

a) affitti e spese elevate e di eventuali aumenti di entrambi negli ultimi anni;

b) situazione in cui le spese non vengono documentate dal padrone di casa;

c) carichi di spese per eventuali manutenzioni attribuiti agli inquilini;

d) alloggi vuoti;

e) disdette e sfratti in corso o minacciati (controllare se è un fenomeno diffuso);

f) fenomeni di piccole vendite frazionale con espulsione degli inquilini;

3) livello di lotta:

a) situazione di disagio con reazioni soggettive;

b) volontà esplicita di lotta;

c) forme spontanee di lotta isolate e collettive (sciopero dell'affitto, autoriduzione dello stesso, sciopero delle spese);

d) collegamento con lotte generali e con gruppi che operano nel quartiere.

« Poiché è evidente che l'abuso configura un grave illecito penalmente perseguibile, l'interrogante chiede se non sia logico e urgente compiere una inchiesta per appurare l'equivoca attività dei suindicati rilevatori; per identificare gli ispiratori del rilevamento abusivo; per accertare le eventuali responsabilità degli uffici pubblici preposti all'assunzione del personale di censimento e garanti del loro corretto comportamento.

(3-05503)

« GREGGI ».